

DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA

Prof. dott. Mauro Nicola



Professore a contratto di Revisione Aziendale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

- ADEMPIMENTO** ▶
- I principi di redazione del Bilancio di esercizio e di valutazione delle poste che lo compongono, sono state interessate da numerosi interventi normativi nel corso degli ultimi decenni, tesi ad armonizzazione la disciplina civilistica con quella dei principi contabili internazionali. Alle modifiche normative sono poi seguiti aggiornamenti ai principi contabili nazionali (OIC).
 - La redazione del bilancio per l'esercizio 2018 deve pertanto tenere in considerazione tali modifiche.
 - Gli aspetti contabili assumono poi rilievo per la determinazione del reddito d'impresa, soprattutto a seguito dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle società che applicano il codice civile nella redazione del bilancio d'esercizio.
- NOVITÀ** ▶
- Nel corso del 2018, l'OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai nuovi principi contabili nazionali che incidono sulla redazione del bilancio d'esercizio.
 - Alcune importanti novità, anche in prospettiva, riguardano le modifiche apportate al TUIR che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo.
- RIFERIMENTI** ▶
- D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139
 - Codice Civile, artt. 2423 e ss.
 - D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
 - Principi contabili nazionali
- SEMPLIFICAZIONI** ▶
- Il bilancio di esercizio, in relazione al ricorrere di taluni requisiti economici e strutturali dell'azienda, può essere predisposto in forma di:
 - bilancio "super abbreviato" per le micro-impresre;
 - bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
 - bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
 - La scelta della tipologia di bilancio spetta al redattore, rispettate le condizioni previste dalla normativa, tuttavia questa può anche incidere sulle modalità di determinazione del reddito d'impresa.
- TERMINI** ▶
- I termini ordinari di predisposizione del bilancio di esercizio sono:
- 31 marzo 2019: redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
 - 15 aprile 2019: deposito presso la sede;
 - 30 aprile 2019: assemblea per l'approvazione;
 - 30 maggio 2019: trasmissione al registro delle imprese.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015

Il processo di avvicinamento della normativa contabile agli IAS/IFRS ha “vissuto” un nuovo capitolo nel 2015 con il recepimento della Direttiva 2013/34 attraverso il D.Lgs. n. 139/2015 che ha introdotto novità significative a tutta la normativa **dal bilancio d’esercizio 2016**. In generale, il recepimento della direttiva ha interessato:

- gli schemi di bilancio attraverso la soppressione di alcune voci;
- l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci d’esercizio ordinari;
- la modifica di alcuni criteri di valutazione;
- la differente rilevazione e rappresentazione delle azioni proprie;
- alcune novità in tema di contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
- la modifica dei principi generali di redazione del bilancio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015

Il 22 dicembre 2016 sono stati pubblicati (poi modificati ancora nel 2017) i nuovi principi contabili nazionali che recepiscono le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015. I principi sono stati emendati nel corso del 2018 anche introducendo alcune novità. Sempre nel corso del 2018 è stato adottato la **nuova versione dell’OIC 11**.

- | | |
|--|--|
| - OIC 9 Impairment test | - OIC 20 Titoli di debito |
| - OIC 11 Finalità e postulati di bilancio | - OIC 21 Partecipazioni |
| - OIC 10 Rendiconto finanziario | - OIC 23 Lavori in corso su ordinazione |
| - OIC 12 Composizione e schemi di bilancio | - OIC 24 Immobilizzazioni immateriali |
| - OIC 13 Rimanenze | - OIC 25 Imposte sul reddito |
| - OIC 14 Disponibilità liquide | - OIC 26 Operazioni in valuta estera |
| - OIC 15 Crediti | - OIC 28 Patrimonio netto |
| - OIC 16 Immobilizzazioni materiali | - OIC 29 Cambiamento, errori |
| - OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto | - OIC 31 Fondi rischi ed oneri |
| - OIC 18 Ratei e risconti | - OIC 32 Strumenti derivati |
| - OIC 19 Debiti | |

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015

Tra le novità introdotte dal decreto n. 139/2015 che recepisce la direttiva UE 2013/34 figura l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le c.d. **micro-imprese** e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio.

Ma chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c., con i ritocchi che lo stesso D.Lgs. n. 139/2015 vi ha apportato, ulteriormente semplificato dall'esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015

Bilancio ordinario

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa

Si applicano tutti i criteri di valutazione e la nota integrativa contiene tutte le informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427-bis

**Bilancio abbreviato
Art. 2435-bis**

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.
Nota integrativa meno dettagliata

**Bilancio super abbreviato
Art. 243 5-ter**

- Stato patrimoniale
- Conto economico

Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.

La Nota integrativa e la relazione sulla gestione possono essere omessa se informazioni in calce allo SP

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

Coordinamento Fisco-OIC

Le modifiche della normativa codicistica sul bilancio introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 hanno reso *necessario* un coordinamento con le regole per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP; la gestione fiscale degli strumenti finanziari derivati, del criterio del costo ammortizzato, dell'eliminazione dei proventi e degli oneri straordinari, sono solo alcune delle problematiche che le novità in tema di bilancio hanno fatto emergere con riferimento all'imposizione IRES ed IRAP.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

Coordinamento Fisco-OIC

Il 2 febbraio è stato presentato l'emendamento per coordinare le nuove norme sul bilancio con la disciplina fiscale. In particolare sono stati modificati alcuni articoli in materia di reddito d'impresa e di IRAP.

Con tale provvedimento si è inoltre prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP al fine di agevolare l'applicazione delle novità del D. Lgs. n. 139/2015. Il termine è fissato per il **16 ottobre 2017**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE
Coordinamento Fisco-OIC
<p>Il 3 agosto 2017 è stato emanato un ulteriore decreto ministeriale con il quale si estendono anche ai soggetti non IAS/IFRS alcuni principi disciplinati nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e dell'8 giugno 2011. L'intervento riguarda le società che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, applicando le regole del codice civile, ed ha la finalità di specificare meglio l'impatto fiscale delle novità introdotte con D. Lgs. n. 139/2015.</p>
STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE		
Coordinamento Fisco-OIC		
<p style="text-align: center;">Bilancio ordinario</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stato patrimoniale -Conto economico -Rendiconto finanziario -Nota integrativa <p>Si applicano tutti i criteri di valutazione e la nota integrativa contiene tutte le informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427-bis</p>	<p style="text-align: center;">Bilancio abbreviato Art. 2435-bis</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stato patrimoniale -Conto economico -Nota integrativa <p>Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato. Nota integrativa meno dettagliata</p>	<p style="text-align: center;">Bilancio super abbreviato Art. 2435-ter</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stato patrimoniale -Conto economico <p>Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato. La Nota integrativa e la relazione sulla gestione possono essere omessa se informazioni in calce allo SP</p>
<p>Derivazione rafforzata</p>		<p>Derivazione old style</p>
STUDIO DR. MAURO NICOLA		

INTRODUZIONE
Termini di approvazione
Il maggior termine di 180 giorni
Le condizioni per beneficiare del maggior termine
Presenza di apposita previsione statutaria
+
Presenza circostanze che giustificano la dilazione oppure Redazione Bilancio consolidato
Obbligo di segnalare, nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa), le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.
<small>STUDIO DR. MAURO NICOLA</small>

DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA	
Termini di approvazione	
Il maggior termine di 180 giorni	
Termine convocazione assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio	
VERIFICARE LO STATUTO	
È presente una clausola che consente il differimento a 180 giorni?	
Sì	No
↓	↓
È possibile beneficiare del maggior termine di 180 giorni.	La società dovrà necessariamente convocare l'assemblea per l'approvazione del Bilancio entro 120 giorni!
<small>STUDIO DR. MAURO NICOLA</small>	<small>STUDIO DR. MAURO NICOLA</small>

INTRODUZIONE
Termini di approvazione
Il maggior termine di 180 giorni
PROCEDURA DA SEGUIRE
1. Verificare se lo statuto prevede la possibilità di beneficiare del maggior termine.
2. Gli amministratori deliberano il rinvio.
3. Gli amministratori indicano nella relazione sulla gestione i motivi della dilazione.
4. Il collegio sindacale verifica i motivi.
5. I soci approveranno i motivi della dilazione nell'assemblea che approva il Bilancio.
STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE
Termini di approvazione
Il maggior termine di 180 giorni
<p>Si riportano esemplificazioni delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che consentono di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio anziché entro 120. Sul tema, la dottrina ha enucleato diverse ipotesi di "rinvio" come, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ristrutturazione del reparto amministrativo con molteplicità di sedi e contabilità separate; • le società holding non tenute al consolidamento del bilancio, ma che possiedono numerose partecipazioni e necessitano dei dati delle controllate anche per applicare il metodo del patrimonio netto; • l'esistenza di patrimoni separati; • le società strutturate con diverse sedi in Italia ed all'estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio; • le società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione che attendono l'approvazione del rendiconto del consorzio per l'attribuzione della quota reddituale di pertinenza; • lo slittamento per cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti;
STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

Termini di approvazione

Il maggior termine di 180 giorni

- le dimissioni, decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
- delle dimissioni, licenziamento, gravidanze o malattie prolungate dei "responsabili amministrativi";
- la variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- le esigenze anche di tipo contabile e/o amministrativo legate alla particolare struttura commerciale, promozionale e delle reti di vendita;
- la partecipazione della società a operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
- la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
- per alcuni settori (quali ad esempio il lattiero-caseario), la mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio (es. pesatura del formaggio per la stima della rimanenza finale);
- l'adozione degli IAS, prima applicazione dei principi contabili internazionali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

Termini di approvazione

I **termini massimi per l'approvazione ed il deposito del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018** sono i seguenti, in cui si specifica tra parentesi quelli per particolari esigenze:

- **entro il 31 marzo 2019** (30 maggio) gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio e, allegando la relazione sulla gestione, lo devono comunicare al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato. Il collegio sindacale deve redigere una relazione in cui riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta e in cui fare le proprie proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione;
- il **15 aprile 2019** (14 giugno) rappresenta il termine ultimo per depositare presso la sede sociale il progetto di bilancio e dei suoi allegati (copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate), la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del collegio sindacale e di quella del revisore legale dei conti. A partire da tale data, i soci hanno 15 giorni di tempo per prendere visione della documentazione depositata e sopra elencata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

Termini di approvazione

L'approvazione del bilancio d'esercizio deve avvenire entro il 30 aprile 2019 (29 giugno) da parte dell'assemblea ordinaria/dei soci. Se tale delibera ricomprende anche quella di distribuzione degli utili, occorre registrare il verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate **entro 20 giorni dalla data di approvazione** e, comunque, prima del deposito al registro delle imprese. Al fine del rispetto dei termini, ciò deve avvenire **entro il 20 maggio 2019 (19 luglio)**.

Il **30 maggio 2019 (29 luglio)** è il termine ultimo per depositare il bilancio d'esercizio (più gli allegati sopra elencati tra cui anche tutte le suddette relazioni) ed il verbale di approvazione presso il registro delle imprese. Si ricorda la necessità di utilizzare il file XBRL non solo per gli schemi di bilancio, ma anche per la nota integrativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

NOVITÀ ► Nel corso del 2018, l'OIC ha pubblicato la nuova versione dell'OIC 11 che disciplina i principi generali per la redazione del bilancio. Il principio va applicato a partire dal 1° gennaio 2018, ma ne è consentita l'applicazione anticipata.

RIFERIMENTI ►

- D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139
- Codice Civile, artt. 2423, 2423-bis e 2423-ter
- OIC 11

ADEMPIMENTO ►

- I principi generali per la redazione del Bilancio di esercizio trovano disciplina negli art. 2423 e 2423-bis del codice civile, ma trovano un approfondimento tecnico operativo nell'OIC 11.
- In generale, il bilancio deve fornire un'informazione utile a differenti destinatari; in particolare, tale risultato viene raggiunto se il documento è capace di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
- Il rispetto di tale principio generale avviene certamente applicando le tecniche contabili disciplinate dai singoli OIC, ma anche, e in certi casi soprattutto, attraverso l'applicazione dei postulati descritti nell'OIC 11.

POSTULATI ► Per redigere un bilancio con chiarezza e fornire in modo veritiero e corretto la rappresentazione del risultato economico, della struttura patrimoniale e la dinamica finanziaria dell'azienda, occorre rispettare i seguenti postulati di bilancio:

- prudenza;
- prospettiva della continuità aziendale;
- rappresentazione sostanziale;
- competenza;
- costanza nei criteri di valutazione;
- rilevanza;
- comparabilità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Novità

Il principio tratta le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio e rappresenta la base di riferimento per la corretta applicazione dei principi contabili nazionali.

Rispetto alla versione del 2005, gli aspetti che nel processo di aggiornamento **sono stati maggiormente modificati sono:**

- il ruolo dell'OIC rispetto ai postulati generali del bilancio così come definiti dalla legge. In particolare, l'OIC 11 stabilisce le modalità con le quali l'OIC stesso «declina» nei singoli principi contabili tutti i postulati del bilancio;
- la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
- la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell'intervento normativo del D.Lgs. n. 139/2015;
- **la prospettiva della continuità aziendale.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

True and fair value - Neutralità

TRUE AND FAIR VALUE

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.



NEUTRALITA'


Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore, ossia che sia “scevro da distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio”. Nonostante il principio di neutralità non sia espressamente previsto dal codice civile, l'OIC 11 lo considera un elemento fondamentale ed imprescindibile per realizzare la funzione informativa del bilancio d'esercizio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

OIC 11

Se l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio prevista dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata



In questi casi, l'OIC 11 prevede di illustrare nella nota integrativa "la natura della deroga, la ragione per cui il trattamento previsto dalla norma, nel caso di specie, sarebbe fuorviante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta, nonché per ogni esercizio presentato gli effetti su stato patrimoniale e conto economico della deroga su ogni voce del bilancio. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato" (OIC 11, § 12)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Postulati di bilancio

Per redigere un bilancio con chiarezza e fornire in modo veritiero e corretto la **rappresentazione del risultato economico**, della **struttura patrimoniale** e la **dinamica finanziaria dell'azienda**, occorre rispettare i seguenti postulati di bilancio:

- prudenza;
- prospettiva della continuità aziendale;
- rappresentazione sostanziale;
- competenza;
- costanza nei criteri di valutazione;
- rilevanza;
- comparabilità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Prudenza

La valutazione delle voci espresse dal bilancio deve essere fatta con prudenza a norma dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.

Per tale principio, nella redazione del bilancio occorre indicare **esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura**, e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale principio introduce un comportamento asimmetrico nella redazione del bilancio; secondo tale approccio gli utili attesi o sperati non devono trovare rappresentazione contabile mentre i rischi e le perdite attese e di competenza, ma conosciute dopo la chiusura dell'esercizio, devono essere parte del consuntivo.

Il principio di prudenza comporta inoltre che gli elementi eterogenei che compongono le singole voci devono essere valutati separatamente (OIC 11, § 17), come ad esempio deve avvenire per le rimanenze.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Continuità aziendale

La redazione del bilancio e la valutazione delle singole voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.) e, pertanto, considerando l'azienda come un complesso economico in funzionamento e diretto alla produzione di reddito. Durante il processo di redazione del bilancio, il **management deve porre in essere una valutazione prospettica** (su un arco temporale di almeno dodici mesi) finalizzata (OIC 11, § 22) a verificare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico in funzionamento. Qualora dalla valutazione emergessero incertezze circa la continuità, il redattore del bilancio deve fornire nella nota integrativa opportune informazioni sui rischi futuri, sulle incertezze identificate e sui piani aziendali futuri per superare il momento di difficoltà.

Qualora la suddetta valutazione porti il redattore del bilancio a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate **cause di scioglimento** a norma dell'art. 2485, c.c. (di cui all'art. 2484, c.c.), la redazione del bilancio deve comunque essere fatta nella prospettiva della continuità, tenendo comunque conto del limitato orizzonte temporale residuo (con riferimento ad esempio alla capitalizzazione dei costi). Anche in tale circostanza, la nota integrativa deve descrivere adeguatamente tale situazione e gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica (OIC 11, § 23).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Continuità aziendale

Se tuttavia gli amministratori accertano una causa di scioglimento a norma degli artt. 2484 e 2485, c.c., il bilancio deve essere redatto senza la prospettiva della continuità aziendale, ma applicando i seguenti criteri di funzionamento, tenendo conto di un ristretto orizzonte temporale (OIC 11, § 24):

- la **revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni**, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- la **stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni** ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;
- l'**esame dei contratti esistenti** per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- la **revisione delle relazioni di copertura** ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la **valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate** ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Rappresentazione sostanziale

- La rilevazione delle voci di bilancio deve essere fatta tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto** (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.). I singoli OIC prevedono i trattamenti contabili necessari affinché la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- L'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni, lungi dall'esaurirsi in una mera analisi giuridica, è il presupposto per un **corretto confronto con le regole contabili** scritte con la finalità di dare risalto ai profili sostanziali scaturenti dalle negoziazioni (OIC 11, § 12, motivazioni alla base delle decisioni assunte).
- Pertanto, per rispettare tale principio, il redattore del bilancio deve individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarli con i criteri di valutazione dei principi **contabili nazionali per accertare la correttezza dell'iscrizione** (OIC 11, § 27).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Competenza

- ❑ Secondo il principio di competenza, occorre **rilevare in bilancio i proventi e gli oneri che hanno avuto manifestazione economica nell'esercizio**, indipendentemente dall'incasso e dal pagamento, art. 2423-bis, comma 1, n. 3, c.c.
- ❑ La competenza definisce **quando rilevare in conto economico ricavi e costi**; in particolare, i primi vanno iscritti quando realizzati mentre i secondi, in applicazione del principio di correlazione, vanno rilevati nel momento in cui concorrono a realizzare i ricavi.
- ❑ Gli altri OIC **supportano il redattore del bilancio nel definire il momento di rilevazione**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Costanza nei criteri di valutazione

- I criteri di valutazione **possono essere modificati solo in casi eccezionali**, specificandolo nella nota integrativa anche attraverso l'indicazione dell'impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423-bis, comma 1, n. 6, e comma 2, c.c.). In assenza di casi eccezionali, occorre garantire la continuità di applicazione dei criteri di valutazione al fine di ottenere una omogenea misurazione dei risultati dell'impresa (OIC 11, § 33).
- Nel caso, tuttavia, di **deroga in casi eccezionali alla continuità di applicazione**, il redattore del bilancio deve seguire le disposizioni dell'OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Rilevanza

La rilevanza misura la significatività delle informazioni offerte dal bilancio d'esercizio. Queste sono infatti rilevanti quando la loro omissione o errata indicazione può ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio. Il § 37 dell'OIC 11 specifica che per **misurare la rilevanza occorre tenere conto sia di elementi qualitativi che quantitativi**.

I primi "prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio" (OIC 11, § 38); i fattori qualitativi riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione che sono in grado di influenzare le decisioni economiche dei primari destinatari (OIC 11, § 39).

Gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa non devono essere rispettati se la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 4, c.c.).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Comparabilità

Secondo il comma 5 dell'art. 2423-ter, c.c., per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico **occorre indicare l'importo dell'esercizio precedente** e, qualora le voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate.

La comparabilità è possibile nelle seguenti condizioni (OIC 11, § 45):

- la **forma di presentazione è costante**, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile;
- i **criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti** come indicato ai paragrafi 33-35, tenuto conto di quanto disposto dall'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio";
- i **mutamenti strutturali** (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC

Nel caso in cui gli OIC non contengano una disciplina per fatti specifici aziendali, il redattore del bilancio deve applicare, in ordine gerarchico decrescente (OIC 11, § 4):

- in via analogica, le **disposizioni contenute in principi contabili nazionali** che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- le **finalità ed i postulati di bilancio**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC

La nuova versione dell'OIC 11 affronta tale tematica con riferimento al **postulato della rappresentazione sostanziale** con riferimento sia allo standard setter che al redattore del bilancio. Le ragioni all'adozione di tale approccio sono le seguenti (OIC 11, § 5, motivazioni alla base delle decisioni assunte):

- i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale;
- pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento;
- poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC

La parte del nuovo OIC 11 che specifica le motivazioni alla base delle decisioni assunte precisa che, nonostante l'applicazione degli IAS/IFRS in assenza di un principio OIC (anche per applicazione analogica) non sia stata prevista esplicitamente, i principi contabili internazionali possono essere applicati quando conformi allo stesso OIC 11 e qualora non vi siano altri OIC applicabili in via analogica. Tale ultimo aspetto può assumere rilievo nella valutazione dei leasing e dei noleggi applicando ai bilanci civilistici le tegole internazionali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

- NOVITÀ ▶** A seguito delle molteplici modifiche intervenute sul piano civilistico in materia di bilancio, si è reso necessario l'adeguamento della normativa fiscale.
- RIFERIMENTI ▶**
- D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139
 - Art. 13-bis, D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 244
 - Legge 27 febbraio 2017, n. 19
 - Artt. 83 - 109, D.P.R. 917/1986
- PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ▶**
- Riconosce e sottolinea come il quadro normativo in materia contabile sia fondamentale e di valenza primaria per determinare il gettito del prelievo in capo alle società italiane.
 - Individua anche l'iter necessario per la definizione della base imponibile, ossia la determinazione di variazioni in aumento o in diminuzione da apportare all'utile d'esercizio; l'impianto così definito era perfettamente aderente a quanto stabilito dalla previgente normativa modificata con il D.Lgs. n. 139/2015.
- PRINCIPIO DI INERENZA ▶** Limitazione degli effetti non ricompresi all'interno dell'art. 83 del Tuir, ma che possono assumere valenza se trovano riscontro e accoglienza all'interno dei processi di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale.
- PRINCIPIO DI COMPETENZA ▶** Le imprese OIC, come quelle IAS adopter, devono rispettare la previa imputazione a conto economico, con l'ammissione alla rilevanza fiscale anche di quelle poste che hanno come contropartita il patrimonio netto.
- ISCRIZIONE DEI RICAVI ▶** Nella voce A) Valore della produzione del Conto economico vanno rilevate le componenti positive della gestione caratteristica della società derivanti, generalmente, dalla vendita di beni o servizi e dalle variazioni delle rimanenze di prodotti o di lavori in corso su ordinazione o per effetto dell'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli altri ricavi e proventi derivanti sempre dall'attività tipica della società.
- ISCRIZIONE DEI COSTI CORRELATI ▶** Nella voce B) Costi della produzione del Conto economico vanno rilevate le componenti negative della gestione caratteristica della società derivanti, generalmente, dall'acquisto di beni o servizi, dai costi di godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti e accantonamenti, dai costi del personale, dalle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo o merci, oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli oneri diversi di gestione.
- PRINCIPIO CONTABILE OIC 29 ▶**
- L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha profondamente rivisto e aggiornato il Principio contabile OIC 29 rubricato "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".
 - Il rilevante restyling del principio contabile è dovuto essenzialmente alle varie modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 che possono avere applicazione retroattiva (come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato) o prospettica (con applicazione solo futura e successiva al cambiamento di principio contabile).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA**Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione**

Il nuovo sistema normativo ai fini reddituali, derivante dal D.Lgs. n. 244/2016, comporta che:

“opera una deroga rispetto ai requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1 art. 109); non risultano vincolanti i dati giuridico formali e, quindi, [...] viene meno l'attenzione reddituale alle risultanze negoziali e, in particolare, al momento dell'acquisizione o del passaggio della proprietà o di altro diritto reale sui beni. Rimangono però ben saldi alcune previsioni volte a disciplinare la competenza temporale dei componenti reddituali, anche dopo l'avvento dell'adeguamento del Tuir al D. Lgs. n. 139/2015.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA**Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione**

Si identificano in:

- la **deduzione inerente alle quote di ammortamento dei beni materiali**, diritti immateriali e immobilizzazioni immateriali. Indipendentemente dall'ammontare della quota iscritta in bilancio, la deduzione per questo componente non può oltrepassare i limiti imposti dal decreto, ormai di veste arcaica, del 31 dicembre 1986;
- i **proventi e oneri rilevanti per cassa**, per i quali la competenza fiscale è imputata a prescindere dalle disposizioni contenute nell'art. 109.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA	
Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione	
DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito); • se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie); • se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	<p>Classificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica); • la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione); • il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA	
Principio di inerenza	
<p>Si individuano una serie di situazioni per le quali si deroga ai principi di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, ed assumono piena valenza quanto stabilisce il Tuir.</p>	<p>Trovano così espressione:</p>
<p>Limiti quantitativi alla deduzione dei componenti negativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali contenute negli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir; • alle limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale contenute nell'articolo 100; 	

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di inerenza

- ai limiti posti in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti dall'articolo 106 del Tuir;
- ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108 del Tuir secondo i criteri indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008;
- all'indeducibilità, nella misura del 25% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ai sensi del comma 5, dell'articolo 109 del Tuir (diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95);
- Super/iper ammortamento. Sono forme che valgono esclusivamente ai fini fiscali senza alcuna ricaduta in ambito civilistico contabile.

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di inerenza

- In base alle circolare n. 23 del 26 maggio 2016 il costo che rileva ai fini fiscali è quello determinato su quanto stabilito dall'art 110 del TUIR

- L'indicazione della circolare determinerà un **doppio binario**: ai fini civilistici gli ammortamenti si operano sul costo, al netto della componente finanziaria, mentre ai fini fiscali il costo sarà quello dell'importo fatturato.

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di inerenza

Esclusione dal reddito di taluni componenti negativi

divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR dedicato alla "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti" comma 4 art. 107.

Ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti negativi; è il caso delle:

spese relative a più esercizi che, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TUIR, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro nei successivi.

Wolters Kluwer IPSOA Scuola di formazione

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di inerenza

Esenzione od esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi di reddito; si pensi, ad esempio:

al regime della PEX, che prevede l'esenzione al 95 % delle plusvalenze realizzate a causa della cessione di partecipazioni societarie, se rispettano le condizioni dettate dall'art. 87 del TUIR;

esclusione dei dividendi distribuiti pari al 95% art. 89 del TUIR;

sopravvenienza attive non tassate né da bonus da esdebitazione né da *cessio bonorum* in fase di concordato preventivo, rispettivamente art. 88 e 86 del TUIR.

Wolters Kluwer IPSOA Scuola di formazione

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di inerenza – Norma di riferimento e finalità

In base alle **circolare n. 23 del 26 maggio 2016** il costo che rileva ai fini fiscali è quello determinato su quanto stabilito dall'art 110 del Tuir. Nel costo si imputano gli oneri accessori di diretta imputazione ad esclusione degli interessi passivi, se non in casi particolari.

Circ. n. 4/E/2017



La circolare afferma la disapplicazione dell'art. 109 ai commi 1 e 2, al fine di far **prevalere** il principio della **prevalenza della sostanza sulla forma**. Il primo comma tratta i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, mentre il secondo disciplina i momenti di passaggio della proprietà in caso di cessione di beni e servizi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di competenza

- L'articolo 109 del Tuir viene integrato al quarto comma con un scopo ben preciso: le imprese OIC, come quelle IAS adopter, devono rispettare la previa imputazione a conto economico, con l'ammissione alla rilevanza fiscale anche quelle poste che hanno come contropartita il patrimonio netto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Principio di competenza

Pertanto, la correzione dell'errore contabile può sempre essere fatta presentando "direttamente" l'integrativa entro i termini per l'accertamento. A tal fine il contribuente deve:

- sterilizzare l'effetto in conto economico della correzione dell'errore non rilevante attraverso un'apposita variazione fiscale in sede di redazione della dichiarazione (se trattasi di correzione di un errore rilevante la variazione non è evidentemente necessaria);

- integrare la dichiarazione dell'anno in cui è stato commesso l'errore contabile in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito."

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Iscrizione dei ricavi

Nella voce A) Valore della produzione del Conto economico vanno rilevate le **componenti positive** della gestione caratteristica della società derivanti, generalmente, dalla vendita di beni o servizi e dalle variazioni delle rimanenze di prodotti o di lavori in corso su ordinazione o per effetto dell'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli altri ricavi e proventi derivanti sempre dall'attività tipica della società.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA**Iscrizione dei ricavi – Competenza fiscale dei ricavi e degli altri componenti positivi**

I **ricavi e gli altri componenti positivi** concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA**Iscrizione dei costi correlati**

Nella voce B) Costi della produzione del Conto economico vanno rilevate le **componenti negative della gestione caratteristica della società derivanti**, generalmente, dall'acquisto di beni o servizi, dai costi di godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti e accantonamenti, dai costi del personale, dalle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli oneri diversi di gestione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Novità in materia di indicatori di affidabilità fiscale ISA

ISCRIZIONE DEI COSTI CORRELATI

Nella voce B) Costi della produzione del Conto economico vanno rilevate le **componenti negative della gestione caratteristica della società** derivanti, generalmente, dall'acquisto di beni o servizi, dai costi di godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti e accantonamenti, dai costi del personale, dalle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli oneri diversi di gestione.

CON ESCLUSIONE

→ dei componenti negativi:

- di natura finanziaria, che vanno esposti nella classe C) Proventi e oneri finanziari;
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Iscrizione dei costi correlati – La competenza fiscale

Art. 109
TUIR

Prevede che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito **nell'esercizio di competenza**; tuttavia le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza **non** sia ancora **certa** l'esistenza o **determinabile** in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre

RILEVAZIONE PROSPETTICA DEI CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

- **PRIMA:** L'applicazione prospettica: a) era ritenuta necessaria quando non era ragionevolmente possibile determinare l'effetto pregresso, o b) era consentita solo nel caso in cui il nuovo principio contabile prevedeva l'imputazione a conto economico di costi in precedenza capitalizzati.
- **NOVITA':** E' consentita l'applicazione prospettica nei casi in cui la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

13. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i seguenti casi:

 - *non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio*
 - *la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre

Correzione di errori commessi nella rilevazione di fatti che non hanno influenzato direttamente il conto economico

- **PRIMA:** Tema non espressamente trattato.
- **NOVITA':** Viene precisato che la correzione di tali errori avviene in contropartita di una rettifica di voci di patrimonio netto.

46. [...] [Al criterio di imputazione della correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in corso] fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico, quali ad esempio:

 - *le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme;*
 - *la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera.*

La correzione di errori rientranti in tali fattispecie è portata in contropartita alle relative voci di patrimonio netto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre

Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

■ **NOVITA'**: Si aggiungono i seguenti esempi di tale tipologia di fatti successivi (par. 59):

- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio [rinvio a OIC 19]
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. [rinvio a OIC 6].

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre – Regole di transizione

Non esiste documento ad hoc pubblicato da OIC.

- Si applicano le **regole dell'OIC 29** (regola **retrospettiva**): Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i seguenti casi:
 - non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio
 - la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.
- **Informazioni comparative:**
 - **cambio di principi che ha effetto sul PN iniziale:**
 - non si rettificano i saldi comparativi negli schemi di bilancio
 - l'effetto si contabilizza negli straordinari
 - informativa in Nota Integrativa dell'effetto sulle voci di conto economico e stato patrimoniale, nonché sul risultato economico e sul PN qualora avessi continuato ad utilizzare il precedente criterio/metodo
 - **cambio di principi che comportano solo riclassifiche** ☒ modifica dei saldi comparativi negli schemi di bilancio e Informativa nella Nota Integrativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

NOVITÀ ►

- Il costo ammortizzato è giunto al terzo anno di operatività. Se l'esercizio 2016 si è caratterizzato per un avvio soft della novità (era, infatti, possibile scegliere se adottare subito il nuovo metodo oppure no), e il 2017 è stato il primo vero anno in cui gli operatori si sono dovuti confrontare con il nuovo istituto, il 2018 rappresenta l'anno in cui questa tecnica contabile dovrebbe registrare il definitivo aggiustamento e andare finalmente a regime.
- Nel 2018, infatti, l'effetto combinato della rilevazione dei nuovi crediti al costo ammortizzato e della capitalizzazione degli interessi attivi generati da quelli contabilizzati in anni precedenti, dovrebbe determinare un primo assetto degli effetti dell'istituto sul conto economico in cui dovrebbero finalmente coesistere, per importi significativi, sia componenti positivi (interessi attivi) che negativi (c.d. one day loss).

OBBLIGO DEL COSTO AMMORTIZZATO ►

L'adozione del costo ammortizzato quale criterio di valutazione di crediti, debiti o titoli trova origine in una duplice serie di norme: il codice civile ed i principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

RIFERIMENTI ►

- Art. 2426, c.1, punto 1), c.c. le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
- Art. 2426, c.1, punti 7) e 8), c.c. il disagio e l'aggio su prestiti e i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;
- Art. 2426, c.2: ... per la definizione [...] di "costo ammortizzato" [...] si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
- Principio contabile internazionale IAS 39, Par. 15-19;
- Principio contabile OIC 15 – Crediti: par. 32-48 per la rilevazione iniziale dei crediti e par. 49-54 per quella degli anni successivi;
- Principio contabile OIC 19 – Debiti: par. 41-53 per la rilevazione iniziale dei debiti e par. 58-66 per quella degli anni successivi;

SOGGETTI INTERESSATI ►

Società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria e per le quali la rilevazione di crediti e debiti ha effetti significativi sul risultato del bilancio

PROCEDURA OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE DI CREDITI E DEBITI AL COSTO AMMORTIZZATO ►

1. Individuazione dei crediti o debiti dilazionati;
2. Esclusione dei crediti e debiti con durata inferiore ai 12 mesi e di quelli per i quali sono previsti interessi con tassi in linea con quelli di mercato;
3. Determinazione dei flussi finanziari futuri (distinguendo tra quota capitale e interessi), trattasi, in sostanza degli importi delle singole rate eventualmente maggiorati degli interessi pattuiti;
4. Individuazione del tasso di mercato;
5. Attualizzazione dei flussi finanziari futuri al tasso di mercato;
6. Aggiunta al valore attuale, come sopra determinato, dei costi di transazione, se previsti;
7. Calcolo del tasso effettivo di rendimento;
8. Costruzione di una tabella contenente i valori di supporto;
9. Rilevazione delle scritture contabili;
10. Predisposizione dell'informativa da inserire in nota integrativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

Il punto della situazione

ANNO 2016

IL DEBUTTO


ANNO 2017

IL PRIMO TEST

ANNO 2018

L'AVVIO A REGIME

STUDIO DR. MAURO NICOLA




COSTO AMMORTIZZATO

Esempio: scrittura contabile senza costo ammortizzato

30/06/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	10.000,00	
Ricavi		10.000,00

31/12/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti		10.000,00
Banca c/c	10.000,00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA



COSTO AMMORTIZZATO

Esempio: scrittura contabile con il costo ammortizzato

30/06/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	9.880,00	
Ricavi		9.880,00

31/12/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	120,00	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		120,00

31/12/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti		10.000,00
Banca c/c	10.000,00	



STUDIO DR. MAURO NICOLA



COSTO AMMORTIZZATO	
Esempio 2: scrittura contabile con il costo ammortizzato	
30/06/2018	VENDITA MERCI PER EURO 10.000
	OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA
31/12/2018	MATURAZIONE INTERESSI PARI AD EURO 30
31/12/2019	MATURAZIONE INTERESSI PARI AD EURO 100
	INCASSO INTEGRALE DEL CREDITO



STUDIO DR. MAURO NICOLA



COSTO AMMORTIZZATO		
ESEMPIO 2: SCRITTURA CONTABILE CON IL COSTO AMMORTIZZATO		
30/06/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	9.870,00	
Ricavi		9.870,00
31/12/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	30,00	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		30,00
31/12/2019	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	100,00	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		100,00
31/12/2019	Dare	Avere
Crediti vs Clienti		10.000,00
Banca c/c	10.000,00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA













COSTO AMMORTIZZATO	
Terminologia e definizioni	
TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO	<p>È il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.</p> <p style="text-align: center;">SI MANTIENE COSTANTE PER TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO SALVO SIANO PREVISTI TASSI INDICIZZATI</p>
<small>STUDIO DR. MAURO NICOLA</small>	

COSTO AMMORTIZZATO	
Terminologia e definizioni	
COSTI DI TRANSAZIONE	<p>Costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.</p> <p>NON INCLUDONO premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.</p>
<small>STUDIO DR. MAURO NICOLA</small>	





COSTO AMMORTIZZATO

Attualizzazione flussi finanziari futuri

FORMULA MATEMATICA

$$\text{Valore attuale} = \sum_1^n \frac{R}{(1+i)^n}$$

R	È IL VALORE DELLA SINGOLA RATA, CHE PUÒ ESSERE COSTANTE O VARIABILE
n	È IL NUMERO DELLE RATE FUTURE
i	È IL TASSO DI MERCATO CON CUI SI PROCEDE ALL'ATTUALIZZAZIONE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

Impatto dei costi di transazione

COSTI DI TRANSAZIONE

- 1) gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai)
- 2) i contributi pagati a organismi di regolamentazione
- 3) le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

I costi di transazione **non includono**

- a) premi o sconti sul valore nominale del credito
- b) e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte

LA LORO PRESENZA COMPORTA

- **Aggiunta al valore attuale già calcolato**
- **Determinazione del tasso di interesse effettivo**
- **Calcolo degli interessi attivi futuri**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO	
Il costo ammortizzato	
1	VA CALCOLATO E RILEVATO CONTESTUALMENTE ALL'INSORGENZA DEL CREDITO O DEBITO
2	NON È UN RISCONTO DI RILEVAZIONI GIÀ FATTE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO	
La contabilizzazione al costo ammortizzato	
RICHIESTE CHE SI DETERMININO	
1	Il valore attuale dei flussi finanziari futuri ottenuto attualizzando gli stessi utilizzando il tasso di mercato
2	L'entità dei costi di transazione, se previsti
3	Ove siano presenti costi di transazione, l'aggiunta di questi al valore attualizzato e la quantificazione del tasso di interesse effettivo
4	La costruzione di un nuovo piano di ammortamento del credito / debito sulla cui base effettuare le scritture contabili successive a quella di prima rilevazione della posta contabile in esame

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO	
Il «passaggio» in contabilità dello strumento finanziario	
MOMENTI DI RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI	
1	Rilevazione iniziale del valore del credito / debito al momento di insorgenza dei questi
2	Rilevazione degli incassi / pagamenti delle rate scadenti nel corso dell'esercizio
3	Valutazione alla fine del primo esercizio con contestuale rilevazione degli interessi attivi / passivi maturati entro tale data
4	Rilevazione degli incassi / pagamenti delle rate scadenti nel corso degli esercizi successivi fino all'esaurimento del piano di ammortamento
5	Rilevazione al termine di ciascun esercizio successivo a quello di prima rilevazione e fino al termine del piano di ammortamento, degli interessi attivi / passivi maturati in tali esercizi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO	
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA	
DATI DELL'ESEMPIO:	
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018	
Valore delle merci vendute: Euro 1.000	
Dilazione concessa: 4 rate semestrali posticipate, di importo uguale, Euro 250	
Tasso di interesse contrattuale: 1% semestrale	
Tasso di mercato: 3% semestrale	
Costi di transazione: nessuno	
SEMPLIFICAZIONI	
Periodicità dei tassi: sempre semestrale	
Imponibilità IVA: Non soggetto	
Costi di transazione: nessuno	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA

FLUSSI FINANZIARI FUTURI E VALORE ATTUALE

Data	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine PERIODO	Tasso	Periodo	Valore attuale
	a	b	$c=ax \cdot b$	d	$e=a+c-d$	f	g	$h=d/(1+f)^g$
30/06/2018	1.000	1%	10,00	260,00	750,00	3%	1	252,43
31/12/2018	750,00	1%	7,50	257,50	500,00	3%	2	242,72
30/06/2019	500,00	1%	5,00	255,00	250,00	3%	3	233,36
31/12/2019	250,00	1%	2,50	252,50	0,00	3%	4	224,34
Totale			25,00	1.025,00				952,85

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA

SCRITTURA CONTABILE INIZIALE

01/01/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	952,85	
Ricavi		952,85

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA

CALCOLO INTERESSI ATTIVI AL 3%

Periodo	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine periodo	Interessi attivi al 31/12	
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d		
30/06/2018	952,85	3,00%	28,59	260,00	721,44		
31/12/2018	721,44	3,00%	21,64	257,50	485,58	2018	50,23
30/06/2019	485,58	3,00%	14,57	255,00	245,15		
31/12/2019	245,15	3,00%	7,35	252,50	0,00	2019	21,92
Totale			72,15	1.025,00			72,15

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA

SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE

30/06/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	28,59	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		28,59
Banca c/c	260,00	
Crediti vs Clienti		260,00
31/12/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	21,64	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		21,64
Banca c/c	257,50	
Crediti vs Clienti		257,50

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO		
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA		
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE		
30/06/2019	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	14,57	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		14,57
Banca c/c	255,00	
Crediti vs Clienti		255,00
31/12/2019	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	7,35	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		7,35
Banca c/c	252,50	
Crediti vs Clienti		252,50


STUDIO DR. MAURO NICOLA


COSTO AMMORTIZZATO	
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA	
DATI DELL'ESEMPIO:	
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018	
Valore delle merci vendute: Euro 1.000	
Aliquota IVA: 22%	
Ammontare dell'IVA esigibile: Euro 220	
Credito complessivo: Euro 1.220	
Dilazione concessa: 4 rate semestrali posticipate, di importo uguale, Euro 305 (Euro 250+55 di IVA)	
Tasso di interesse contrattuale: ZERO	
Tasso di mercato: 3% semestrale	
Costi di transazione: nessuno	
SEMPLIFICAZIONI	
Interessi contrattuali: assenti	
Costi di transazione: nessuno	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO								
OIC 15 crediti - esempio 1a: vendita merci con IVA								
FLUSSI FINANZIARI FUTURI E VALORE ATTUALE								
Data	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine Periodo	Tasso	Periodo	Valore attuale
	a	b	$c = \frac{ax}{b}$	d	$e = a + c - d$			
30/06/2018	1.220,00		0,00	305,00	915,00	3%	1	296,12
31/12/2018	915,00		0,00	305,00	610,00	3%	2	287,49
30/06/2019	610,00		0,00	305,00	305,00	3%	3	279,12
31/12/2019	305,00		0,00	305,00	0,00	3%	4	270,99
Totale			0,00	1.220,00				1.133,72

STUDIO DR. MAURO NICOLA





COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA

SCRITTURA CONTABILE INIZIALE

01/01/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	1.133,72	
IVA a debito		220,00
C17 - Interessi e altri oneri finanziari	15,56	
Ricavi		929,28
Totale	1.149,28	1.149,28

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA

SCRITTURA CONTABILE INIZIALE (alternativa)

01/01/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	1.133,72	
IVA a debito		204,44
Ricavi		929,28
Totale	1.133,72	1.133,72

01/01/2018	Dare	Avere
IVA a debito		15,56
C17 - Interessi e altri oneri finanziari	15,56	
Totale	15,56	15,56

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1A: vendita merci con IVA

CALCOLO INTERESSI ATTIVI AL 3%

Periodo	Valore credito	Tasso	Int. attivi	Flussi in entrata	Valore a fine periodo	Interessi attivi al 31/12	
	a	b	c= a x b	d	e= a + c - d		
30/06/2018	1.133,72	3,00%	34,01	305,00	862,73		
31/12/2018	862,73	3,00%	25,88	305,00	583,61	2017	59,89
30/06/2019	583,61	3,00%	17,51	305,00	296,12		
31/12/2019	296,12	3,00%	8,88	305,00	0,00	2018	26,39
Totale			86,28	1.220,00			86,28

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO		
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA		
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE		
30/06/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	34,01	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		34,01
Banca c/c	305,00	
Crediti vs Clienti		305,00
31/12/2018	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	25,88	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		25,88
Banca c/c	305,00	
Crediti vs Clienti		305,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO		
OIC 15 crediti - Esempio 1A: vendita merci con IVA		
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE		
30/06/2019	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	17,51	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		17,51
Banca c/c	305,00	
Crediti vs Clienti		305,00
31/12/2019	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	8,88	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		8,88
Banca c/c	305,00	
Crediti vs Clienti		305,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA

CONFRONTO CON E SENZA COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1A DESCRIZIONE	CON COSTO AMMORTIZZATO		ESERCIZIO	SENZA COSTO AMMORTIZZATO	
	CONTO ECONOMICO			CONTO ECONOMICO	
RICAVI		929,28	2018		1.000,00
INTERESSI ATTIVI		59,89			
INTERESSI PASSIVI	15,56				
TOT. ANNUO	15,56	989,17		0,00	1.000,00
INTERESSI ATTIVI		26,39	2019		
TOT. ANNUO	0,00	26,39		0,00	0,00
TOT. COMPLESSIVO	15,56	1.015,56		0,00	1.000,00
EFFETTO NETTO		1.000,00		1.000,00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

DATI DELL'ESEMPIO:

Data di insorgenza del credito: 01/01/2018**Valore nominale del credito:** Euro 1.000**Dilazione concessa:** 5 rate annue posticipate, di importo pari ai soli interessi per i primi 4 anni e alla somma dell'intera quota capitale e degli interessi residui per quella dell'ultimo anno**Tasso di interesse contrattuale:** 2% annuo**Tasso di mercato:** 4% annuo**Costi di transazione:** Euro 15

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

FLUSSI FINANZIARI FUTURI E VALORE ATTUALE

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Tasso	Periodo	Valore attuale
	a	b	$c = \frac{ax}{b}$	d	$e = a + c - d$	f	g	$h = \frac{d}{(1+f)^g}$
2018	1.000,0	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	4,00%	1	19,23
2019	1.000,0	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	4,00%	2	18,49
2020	1.000,0	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	4,00%	3	17,78
2021	1.000,0	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	4,00%	4	17,10
2022	1.000,0	2,00%	20,00	1.020,00	0,00	4,00%	5	838,37
Totale			100	1.100,0				910,96

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

IMPATTO DEI COSTI DI TRANSAZIONE

LA PRESENZA DEI COSTI DI TRANSAZIONE RICHIEDE CHE

1

si ridetermini il valore attuale aggiungendovi gli stessi

Valore attuale calcolato :
Euro 910,96 + costi di transazione Euro 15 = Nuovo valore attuale Euro 925,97

2

si calcoli la differenza tra valore nominale del credito maggiorato dei costi di transazione e il nuovo valore attuale

Valore credito + costi di transazione = 1.015 – Nuovo valore attuale Euro 925,97 = Euro 89,03

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2A: finanziamento a terzi

SCRITTURA CONTABILE INIZIALE

01/01/2018	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	925,96	
Debiti vs fornitori per costi transazione		15,00
C17 - Interessi e altri oneri finanziari	89,04	
Banca c/c		1.000,00
Totale	1.015,00	1.015,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Tasso	Periodo	Valore attuale
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d	f	g	$h=d/(1+f)^g$
2018	1.000,00	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	1	19,30
2019	1.000,00	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	2	18,62
2020	1.000,00	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	3	17,96
2021	1.000,00	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	4	17,33
2022	1.000,00	2,00%	20,00	1.020,00	0,00	3,6464%	5	852,76
Totale			100,00	1.100,00				925,97

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2A: finanziamento a terzi

CALCOLO INTERESSI ATTIVI AL TASSO DEL 3,6464%

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d
2018	925,97	3,6464%	33,76	20,00	939,73
2019	939,73	3,6464%	34,27	20,00	954,00
2020	954,00	3,6464%	34,79	20,00	968,79
2021	968,79	3,6464%	35,33	20,00	984,11
2022	984,11	3,6464%	35,89	1.020,00	0,00
Totale			174,03	1.100,00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE

31/12/2018	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	33,76	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		33,76
Banca c/c	20,00	
Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00

31/12/2019	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	34,27	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		34,27
Banca c/c	20,00	
Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E
INCASSO RATE SUCCESSIVE

31/12/2020	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	34,79	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		34,79
Banca c/c	20,00	
Crediti vs Clienti		20,00
31/12/2021	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	35,33	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		35,33
Banca c/c	20,00	
Crediti vs Clienti		20,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi

SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E
INCASSO RATE SUCCESSIVE

31/12/2022	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	35,89	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		35,89
Banca c/c	1.020,00	
Crediti vs Clienti		1.020,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo

DATI DELL'ESEMPIO:**Data di insorgenza del credito:** 01/01/2018**Valore nominale del credito:** Euro 1.000**Dilazione concessa:** 5 rate annue posticipate, di importo pari ai soli interessi per i primi 4 anni e alla somma dell'intera quota capitale e degli interessi residui per quella dell'ultimo anno**Tasso di interesse contrattuale:** 2% annuo**Tasso di mercato:** 4% annuo**Costi di transazione:** Euro 15

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo

MA IL FINANZIAMENTO VIENE EROGATO:

- AD UNA SOCIETÀ CONTROLLATA
- E SI EVINCE CHE LA NATURA DELLA TRANSAZIONE È IL **RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE** DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA

I CALCOLI SONO I MEDESIMI MA CAMBIANO LE SCRITTURE CONTABILI DI CONTROLLANTE E CONTROLLATA

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO		
OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo		
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE		
DELLA CONTROLLANTE		
01/01/2018	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti vs controllate	925,97	
Debiti vs fornitori per costi transazione		15,00
Partecipazioni in imprese controllate	89,03	
Banca c/c		1.000,00
Totale	1.015,00	1.015,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO		
OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo		
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE		
DELLA CONTROLLATA		
01/01/2018	Dare	Avere
Banca c/c	1.000,00	
Debiti vs controllante		910,97
Patrimonio netto		89,03
Totale	1.000,00	1.000,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 crediti- Esempio 3: finanziamenti attivi con tassi di interesse nominale a scalare predeterminati (clausole step-up e step-down)

DATI DELL'ESEMPIO:

Data di insorgenza del credito: 01/01/2018

Valore nominale del credito: Euro 1.000

Dilazione concessa: 5 rate annue posticipate, di importo pari ai soli interessi per i primi 4 anni e alla somma dell'intera quota capitale e degli interessi residui per quella dell'ultimo anno

Tasso di interesse contrattuale: 2% per il primo anno, 4% per il secondo, 6% per il terzo, 8% per il quarto e 10% per l'ultimo

Tasso di mercato: irrilevante

Costi di transazione: Euro 15

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 CREDITI - Esempio 3: finanziamenti con (clausole step-up e step-down)

FLUSSI FINANZIARI FUTURI E TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Tasso di interesse effettivo	Periodo	Valore attuale
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d	f	g	$h=d/(1+f)^g$
2018	1.000,00	2,00%	20,00	20,00	1.000,0	5,7757%	1	18,91
2019	1.000,00	4,00%	40,00	40,00	1.000,0	5,7757%	2	35,75
2020	1.000,00	6,00%	60,00	60,00	1.000,0	5,7757%	3	50,70
2021	1.000,00	8,00%	80,00	80,00	1.000,0	5,7757%	4	63,91
2022	1.000,00	10,0%	100,00	1.100,00	0,0	5,7757%	5	830,74
Totale			300,00	1.300,00				1.000,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 CREDITI - Esempio 3: finanziamenti con (clausole step-up e step-down)

CALCOLO INTERESSI ATTIVI AL TASSO DEL 5,7757%

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d
2018	1.000,00	5,7757%	57,76	20,00	1.037,76
2019	1.037,76	5,7757%	59,94	40,00	1.057,69
2020	1.057,69	5,7757%	61,09	60,00	1.058,78
2021	1.058,78	5,7757%	61,15	80,00	1.039,94
2022	1.039,94	5,7757%	60,06	1.100,00	0,00
Totale			300,00	1.300,00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ
DEGLI INTERESSI
PASSIVI

NOVITÀ ►

Dal 1° gennaio 2019 debuttano le nuove regole per la deducibilità degli interessi passivi a seguito della completa riscrittura dell'art. 96 T.U.I.R. le modifiche riguardano le tipologie di interessi passivi da sottoporre al test di deducibilità, le nuove modalità di calcolo del ROL e di riporto a nuovo delle relative eccedenze, e le regole per la gestione del periodo transitorio

RIFERIMENTI ►

- Art. 1 e 13, D.Lgs. 29/11/2018, n. 42
- Art. 96, D.P.R. 22/12/1986, n. 917

SOGGETTI
INTERESSATI ►

- Società di capitali
- Società cooperative e di mutua assicurazione
- Società consortili, residenti nel territorio dello Stato
- Enti pubblici e privati, diversi dalle società
- Trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato
- Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

SOGGETTI ESCLUSI ►

- Imprenditori individuali
- Società di persone
- Enti non commerciali che producono redditi d'impresa
- Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, di lavori pubblici
- Società di progetto
- Società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti

INTERESSI PASSIVI ►

- Vengono fatti rientrare nella disciplina dell'art. 96 gli interessi passivi:
 - capitalizzati su beni strumentali o rimanenze;
 - di natura commerciale;
 - relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte di società che svolgono prevalentemente attività immobiliare.
- La deducibilità piena di quest'ultima categoria di interessi è stata, però, ripristinata dall'art. 1, comma 7, della Legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018)

ECCEDENZA DI INTERESSI
ATTIVI ►

Viene ammesso il riporto a nuovo delle eventuali eccedenze.

NUOVA CATEGORIA DI
INTERESSI PASSIVI SEMPRE
DEDUCIBILI ►

Si introduce un'ulteriore categoria di interessi passivi esclusa dai limiti di deducibilità previsti dall'art. 96, T.U.I.R. Si tratta degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati collegati ad un progetto infrastrutturale pubblico che però devono rispettare particolari condizioni.

INTRODUZIONE DEL ROL
FISCALE ►

- Il calcolo del ROL non è più basato soltanto sui dati del bilancio, ma richiede che questi vengano assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa con inclusione anche dei componenti straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
- Inoltre, eventuali eccedenze di ROL possono essere riportate a nuovo solo per 5 anni e utilizzate in base al criterio FIFO.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Disciplina 2018

SOGGETTI INTERESSATI

- le società di capitali
- le società cooperative e di mutua assicurazione
- le società consortili, residenti nel territorio dello Stato
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società
- i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato
- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, **non residenti**, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Disciplina 2018

SOGGETTI ESCLUSI

- gli imprenditori individuali
- gli enti non commerciali che producono redditi d'impresa
Deducibilità ex art. 61 T.U.I.R.

- le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, di lavori pubblici
- le società di progetto
- le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
Esclusione ex art. 96, c. 5 T.U.I.R.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
<p>QUELLI DERIVANTI DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contratti di mutuo; ➤ contratti di locazione finanziaria; ➤ emissione di obbligazioni e titoli similari; ➤ ogni altro rapporto avente causa finanziaria; ➤ prestiti a dipendenti con obbligo di restituzione (Circ. 38/E del 23/06/2010)
STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	
NB	<p>Rientra nella nozione di interesse rilevante per l'art. 96 anche la componente finanziaria che si forma in relazione a crediti e debiti a seguito della valutazione degli stessi per mezzo del costo ammortizzato</p> <p>Non sono considerati interessi quelli relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta, poiché non concorrono, ai sensi dell'art. 89, c. 6, T.U.I.R. a formare il reddito del cedente né come componente positivo né come componente negativo. Al contrario, il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine va ricompreso tra gli oneri assimilati.</p> <p>Rientra tra gli oneri assimilati, il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine</p>
STUDIO DR. MAURO NICOLA	

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
INTERESSI PASSIVI COMUNQUE DEDUCIBILI	
1	IMPLICITI DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE
2	CAPITALIZZATI SU BENI STRUMENTALI
3	RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
INTERESSI CAPITALIZZATI SU BENI STRUMENTALI	
ASSUMONO RILEVANZA SE RIFERITI	
1	All'acquisizione di beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa quando l'iscrizione in bilancio ad aumento del costo derivi da disposizioni di legge perché gli interessi passivi concorrono alla formazione del reddito di impresa attraverso le maggiori quote di ammortamento di tali beni
2	A finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione, ma non per l'acquisto , di beni immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa (c.d. immobili-merce) atteso che tali interessi impattano sul reddito di impresa per effetto del maggior valore attribuito alle rimanenze iniziali e finali

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
INTERESSI CAPITALIZZATI	
3	Inclusi nel costo di beni mobili costituenti rimanenze (Risoluzione 14/02/2008 n. 3/DPF, del Dipartimento per le politiche fiscali e dalla Circolare 21/04/2009, n. 19/E) a condizione che la capitalizzazione rispetti i principi contabili
4	relativi a contratti di finanziamento per la realizzazione di lavori su commessa se "correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze". In caso contrario, tornano deducibili in base alle regole ex art. 96
5	su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili-merce da dedurre in base ad art. 96 anche se capitalizzati, anche se ora tale interpretazione risulterebbe in contrasto con l'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti non <i>IAS-Adopter</i>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	
CONDIZIONI	sostenuti per l'acquisto degli immobili destinati alla locazione
	corrisposti per la loro costruzione, anche se tali oneri finanziari devono comunque essere relativi al mutuo ipotecario avente ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Disciplina 2018

RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

SONO **SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE PASSIVA** QUELLE CHE RISPETTANO **CONGIUNTAMENTE** LE SEGUENTI CONDIZIONI

- 1** il valore effettivo dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore degli immobili destinati alla locazione
- 2** i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o da affitto di azienda (il cui valore complessivo però deve essere prevalentemente costituito da quello dei fabbricati)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Disciplina 2018

INTERESSI PASSIVI COMUNQUE INDEDUCIBILI

- 1** da "funzionamento" e concernenti finanziamenti contratti in connessione al sostenimento di spese di manutenzione straordinaria, relativi agli "immobili-patrimonio"
- 2** relativi a **finanziamenti erogati** all'impresa italiana **dalla capogruppo non residente** o da società consociate anch'esse non residenti, per la parte eccedente il valore determinato secondo le norme in tema di transfer pricing


STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
INTERESSI PASSIVI COMUNQUE INDEDUCIBILI	
3	corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative (art. 14 del D.P.R. n. 601/1973) per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%
4	di mora non ancora corrisposti
5	interessi dovuti dai soggetti che liquidano l'IVA su base trimestrale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Disciplina 2018	
INTERESSI PASSIVI NON DEDOTTI	
A	SI RIPORTANO A NUOVO PER I SUCCESSIVI PERIODI DI IMPOSTA
B	NON VI SONO LIMITI
C	IMPATTO SULLA FISCALITÀ DIFFERITA

STUDIO DR. MAURO NICOLA





DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Disciplina 2018

**IL ROL: Risultato Operativo Lordo
della Gestione Caratteristica**



+	A) Valore della produzione
-	B) Costi della produzione
=	Differenza A-B
+	8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali
+	10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
+	10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
=	ROL contabile

STUDIO DR. MAURO NICOLA











DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019

PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»

DATI DI BILANCIO	
A) Valore della produzione	1.500.000,00
B) Costi della produzione	900.000,00
Differenza A-B	600.000,00
8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali	15.000,00
10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000,00
10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	45.000,00
Totale rettifiche	80.000,00
ROL contabile con regole 2018	680.000,00



STUDIO DR. MAURO NICOLA


DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI				
Nuova disciplina dal 2019				
PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»				
DAL 2019 OCCORRE AGGIUNGERE LE RETTIFICHE FISCALI				
Esempio di Rettifiche fiscali	Valore contabile	Quota Deducibile	Valore fiscale	Variazione in aumento
Spese telefoniche	7.500,00	80%	6.000	1.500,00
Spese per autoveicoli	4.000,00	20%	800	3.200,00
Compensi agli amministratori non pagati	35.000,00	0%	0,00	35.000,00
Totale rettifiche fiscali				39.700,00



STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Nuova disciplina dal 2019	
PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»	
DAL 2019 OCCORRE AGGIUNGERE LE RETTIFICHE FISCALI	
BILANCIO AL 31/12/2019	
+ A) Valore della produzione	1.500.000,00
- B) Costi della produzione	900.000,00
= Differenza A-B	600.000,00
+ 8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali	15.000,00
+ 10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000,00
+ 10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	45.000,00
Totale rettifiche	80.000,00
= ROL contabile	680.000,00
Totale rettifiche fiscali	39.700,00
ROL fiscale	719.700,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA








GESTIONE DELLE PERDITE FISCALI

Imposte anticipate

Le perdite fiscali possono dar luogo alla iscrizione di fiscalità anticipata



MASSIMA PRUDENZA !!!
NON E' UN CREDITO VERSO L'ERARIO MA UNA SPERATA RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE. OCCORRE PONDERAZIONE ACCORTA DEI RISULTATI FUTURI ALTRIMENTI GRAVE RESPONSABILITA'

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO

LA FATTISPECIE ► Il credito per R & S previsto nel Piano Nazionale Industria 4.0.

RIFERIMENTI ►

- Art. 3, D.L. n. 145/2013
- D.M. 27 maggio 2015
- Circolare Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016, n. 5/E
- Circolare Agenzia delle Entrate 27 aprile 2017, n. 13/E

CONTENUTO DEL BENEFICIO ►

- Si riconosce un credito d'imposta del 25% (elevato in alcune specifiche ipotesi al 50%) per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
- Tale credito è commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

SOGGETTI AMESSI ► Qualsiasi impresa

INVESTIMENTI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO ► Gli investimenti che danno diritto al beneficio sono indicati dal D.M. 27 maggio 2015 che, di fatto, riproduce il perimetro applicativo già desumibile dal testo normativo

REGOLE APPLICATIVE ► Vengono previste regole puntuali quanto alla documentazione e certificazione dei costi sostenuti

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO

Contenuti

→ Credito d'imposta del **25%** (elevato in alcune specifiche ipotesi al 50%) per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

→ Tale credito è commisurato alle **spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31 dicembre 2015.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO

A chi spetta?

Tutte le imprese
 indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato e comprese quelle che operano sul territorio nazionale (anche SO) in base a contratti di committenza con imprese estere, università o altro ente od organismo di ricerca localizzati (i) in altri Stati membri dell'Unione Europea; (ii) negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (membri UE, Norvegia, Islanda e Lichtenstein); (iii) in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO

Investimenti agevolabili


- ✓ *Ricerca fondamentale o di base*
- ✓ *Ricerca industriale*
- ✓ *Ricerca sperimentale*
- ✓ *Attività di produzione e collaudo*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO

Costi ammessi

- ✓ *Personale*
- ✓ *Ammortamenti*
- ✓ *Contratti di ricerca*
- ✓ *Acquisizione di competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica*
- ✓ *Certificazione/revisione*



Art. 8 D.L. n. 87/2018 NO i costi sostenuti per l'acquisto di beni immateriali infragruppo

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO

Aspetti procedurali

- ✓ *Obbligo certificazione costi sostenuti e allegazione relazione al bilancio*
- ✓ *Obbligo conservazione documenti*
- ✓ *Obbligo indicazione dichiarazione*
- ✓ *Gravi responsabilità civili, penali e amministrative per inadempimenti e falsità*



STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE

ORIGINARIA CONFIGURAZIONE ►

- Il nostro sistema tributario prevedeva un virtuoso meccanismo (denominato ACE) diretto a premiare sul piano fiscale la capitalizzazione dell'impresa, attraverso il riconoscimento della deduzione dal reddito del rendimento nozionale del capitale proprio investito.
- La misura favoriva il rafforzamento patrimoniale dell'attività sostenendo politiche pluriennali di apporto di mezzi monetari e di mancata distribuzione degli utili realizzati ai fini dell'autofinanziamento.



RIFERIMENTI ►

- D.L. n. 201/2011
- D.M. 14 marzo 2012
- D.M. 3 agosto 2017
- Legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019)

ABROGAZIONE DELL'ACE E LA C.D. "MINI-IREs" ►

- Il meccanismo applicativo dell'AC è stato dapprima depotenziato e in seguito, con la Legge di Bilancio per il 2019, è stato definitivamente abrogato e "sostituito" da una nuova misura, denominata "mini-IREs" i cui contorni applicativi sono ancora difficili da indagare in termini compiuti.
- La nuova misura, sotto il profilo generale, prevede una riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota di imposta applicabile in corrispondenza della quota di utili accantonati a riserve disponibili reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



ACE
Sua originaria configurazione

- Il conferimento in denaro questo va considerato *pro rata temporis* dalla data di versamento (rileva poi per intero nell'esercizio successivo)
- gli accantonamenti di utili ed i decrementi vanno considerati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati
 - NON E' DECREMENTO L'UTILIZZO DI RISERVE PER COPERTURA PERDITE
- Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito (per conferimenti in denaro comunque NO quelli in natura)
- La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi (non ci sono limitazioni). In ogni caso, quindi, con l'ACE non si può generare una perdita
- Caso tipico di riserva indisponibile che determina la non applicazione del beneficio la riserva azioni proprie e tutte le altre riserve da «valutazione»

Il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2010 è la **base di riferimento**. Bisogna poi determinare l'incremento del capitale proprio degli n esercizi successivi. Dato ad esempio in **PO** il PN 31/12/2010 ed in **P n+1** il valore [PO + (variazioni in aumento - variazioni in diminuzione)] avremo:

- se **P n+1 - PO > 0 SPETTA IL BENEFICIO**
- se **P n+1 - PO < 0 NON SPETTA IL BENEFICIO**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE
Sua originaria configurazione


X SpA	31/12/2010	31/12/2011	variaz. 11	31/12/2012	variaz. 12	31/12/2013	variaz. 13	31/12/2014	variaz. 14	31/12/2015	variaz. 15	31/12/2016	variaz. 16	31/12/2017	variaz. 17
Capitale Sociale	310.000	310.000	-	310.000	-	310.000	-	310.000	-	310.000	-	310.000	-	310.000	-
Finanziamenti a soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserva Legale	100.000	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-
Riserva di partecipazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserva di Rivalutazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre riserve	2.278.008	2.301.884	643.876	4.410.538	1.488.854	5.987.042	676.504	5.783.524	686.481	6.824.568	1.041.045	10.388.247	3.563.679	11.990.781	1.602.533
Riserve negative azioni proprie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utili/Perdite a nuovo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato esercizio	1.347.477	1.743.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.237.485	5.277.538	643.876	5.022.538	1.488.854	5.899.042	676.504	6.395.524	686.481	7.430.566	1.041.045	11.000.247	3.563.679	10.442.781	557.487
Incremento 2011	643.876														
Incremento 2012	1.488.854														
Incremento 2013	676.504														
Incremento 2014	686.481														
Incremento 2015	1.041.045														
Incremento 2016	3.563.679														
Incremento 2017	557.487														
Incremento totale	7.552.773														
riduzioni per minore durata:															

riduzione da applicare:															
Incremento rilevante	7.552.773														
verifiche antiallusione:															
- incremento titoli e valori mobiliari	-														
- conferimenti a società gruppo	-														
- acquisti partecipazioni controllo da gruppo	-														
- conferimenti da società estere controllate	-														
- conferimenti da paesi black list	-														
- incremento crediti finanziamenti a società	-														
- controllate controllanti	-														
Incremento netto	7.552.773														
verifica p.n.	10.442.781														
Incremento rilevante ACE	7.552.773														
aliquota ACE	1,60%														
variazione in diminuzione	120.844														

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACE

Abrogazione



L'ACE funzionava???

«sostituito» dalla c.d. MINI IRES ... come funziona ???

←

Il Legislatore lo ha progressivamente depotenziato ed infine abrogato con la Legge di Bilancio 2019

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FONDI PER
RISCHI ED
ONERI

LA FATTISPECIE ► I fondi che devono essere accantonati nel bilancio a fronte di rischi ed oneri futuri

RIFERIMENTI ►

- Artt. 2423 - 2424 c.c.
- CIC 13 / 31
- Art. 107 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

L'ACCANTONAMENTO A FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA DISCIPLINA CIVILISTICO-CONTABILE ►

- Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza.
- Nella redazione del bilancio si deve tener "conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".
- Sulla scorta di tali principi il redattore del bilancio è chiamato ad effettuare una stima prudente degli oneri e dei rischi ai quali è sottoposta la gestione per stanziare adeguati accantonamenti, la cui congruità deve poi essere apprezzata alla chiusura di ogni successivo esercizio.

LA RILEVANZA IMPOSITIVA DEGLI ACCANTONAMENTI ►

- Sotto il profilo fiscale il Legislatore:
- a) quanto al settore delle imposte sui redditi, individua un sistema "chiuso", indicando espressamente sia sotto il profilo dell'an che del quantum quali siano gli accantonamenti per rischi e oneri deducibili,
- b) relativamente all'IRAP ne esclude la rilevanza attraverso il mancato richiamo, nella individuazione della base imponibile, di voci del conto economico in cui gli accantonamenti sono classificabili.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Le fattispecie

- **Fondi per rischi e oneri**, che rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati
- **Fondi per rischi**, che rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati (sono quindi passività potenziali legate a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri)
- **Fondi per oneri**, che individuano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi
- **Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili**, che rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, **al momento di cessazione del relativo rapporto.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La movimentazione contabile dei fondi

L'accantonamento iniziale

L'importo che va inizialmente stanziato ai fondi dipende da una *processo di stima* che è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

La movimentazione successiva dei fondi

Dopo averli costituiti i fondi devono essere costantemente "monitorati" per apprezzare il mantenimento della congruità dello stanziamento al termine di ogni successivo esercizio.

L'utilizzo del fondo

L'utilizzo del fondo deve avvenire in maniera specifica e diretta:


- se il **fondo è insufficiente** a coprire l'onere per il quale è stato costituito la differenza negativa va rilevata a conto economico, classificandola in coerenza al fatto al quale esso (onere) si riferisce;
- se, al contrario, l'**accantonamento contabilizzato eccede** l'onere effettivo, la differenza costituente componente positiva di reddito va imputata al conto economico in coerenza con la classificazione correlata alla natura dell'onere stesso.

La "**cancellazione**" del fondo per **insussistenza dei fatti** per i quali l'accantonamento era stato effettuato possa considerarsi una sopravvenienza attiva iscrivibile nella voce A5 del conto economico.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Disciplina fiscale



Posso dedurre
l'accantonamento???

Nelle imposte sui redditi principio
«esclusività»: deduco solo nelle ipotesi
espressamente previste

IRAP = no rilevanza
accantonamento

←

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RIMANENZE DI MAGAZZINO

LA FATTISPECIE ▶ La rilevazione, contabilizzazione e considerazione sul piano impositivo delle rimanenze, alla data di riferimento del bilancio, dei beni alla cui produzione e scambio è destinata l'attività dell'impresa.

RIFERIMENTI ▶


- Art. 2426 c.c
- OIC 13
- Artt. 92-93, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

LE RIMANENZE NELLA DISCIPLINA CIVILISTICO-CONTABILE ▶

- Il codice civile impone di valutare in bilancio le rimanenze al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore delle stesse desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9 c.c.).
- Tale valutazione deve essere effettuata in via autonoma per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce e quelli eterogenei devono essere valutati separatamente. I beni infungibili si valutano al costo specifico mentre per quelli fungibili si ammettono il criterio LIFO, FIFO e del costo medio ponderato (art. 2423 bis n. 5).

RILEVANZA IMPOSITIVA DELLE RIMANENZE ▶ Il Legislatore fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, attribuisce automatica rilevanza al valore delle rimanenze di magazzino attribuito in bilancio purché non sia inferiore agli specifici limiti fissati dall'art. 92 TUIR, che non valgono per le valutazioni fatte a costi specifici (ossia per i beni infungibili), per le attività di commercio al minuto e per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale per le quali valgono regole specifiche.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



RIMANENZE DI MAGAZZINO

Disciplina fiscale

Il Legislatore fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, attribuisce automatica rilevanza al valore delle rimanenze di magazzino attribuito in bilancio purché non sia inferiore agli specifici limiti fissati dall'art. 92 del TUIR, che non valgono per le valutazioni fatte a **costi specifici** (ossia per i beni infingibili), per le **attività di commercio al minuto** e per le **opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale** per le quali valgono regole specifiche.

Valore minimo
LIFO SCATTI



LA NON CORRETTA CONSIDERAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE GIUSTIFICA L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO (CASS. n. 28061/2018)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

- ADEMPIMENTO** ▶
- A partire dal 2016, gli strumenti derivati vanno rilevati nei bilanci ordinari e in quelli abbreviati delle società che applicano la normativa nazionale.
 - Da tale valutazione possono emergere componenti positivi e negativi di reddito che assumono inoltre rilevanza fiscale.
 - Il processo di modifica degli OIC introduce periodicamente modifiche, tra cui una importante in merito ai derivati di copertura.
- RILEVAZIONE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA** ▶
- Gli strumenti derivati devono essere rilevati in contabilità; tuttavia assume rilievo la classificazione tra speculativi e di copertura per la definizione dei criteri di valutazione da adottare.
- ESEMPIO 1** ▶
- Il primo esempio proposto evidenzia l'applicazione delle regole contabili dell'OIC 32 alla rilevazione di un Cap di copertura.
- NOVITÀ - EMENDAMENTO ALL'OIC 32** ▶
- Nel corso del 2018 la Fondazione OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi pubblicati a fine 2016. Tra questi, una importante modifica ha riguardato l'OIC 32 i cui effetti emergeranno a partire dall'esercizio 2018.
- ESEMPIO 2** ▶
- Il secondo esempio illustra le novità in tema di derivati di copertura derivanti dall'emendamento all'OIC 32 introdotto nel corso del 2018.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Introduzione

A partire dal 2016, l'OIC 32 deve essere utilizzato nella redazione dei bilanci a cui si applicano le disposizioni del Codice civile. Tuttavia, lo stesso non deve essere impiegato per i bilanci delle società assicurative (IAS 32, § 3).

Il D.Lgs. n. 139/2015 e l'OIC 32 precisano che le definizioni di strumento finanziario, di derivato e di fair value sono state mutate dai principi contabili internazionali. In particolare, il § 11 dell'OIC 32 definisce un contratto derivato come lo strumento finanziario che possiede le seguenti caratteristiche:

“a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura”.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Introduzione

Un **derivato di copertura** deve essere rilevato contabilmente come tale solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni (IAS 32, § 71):

- **presenza di stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura. Si tratta della documentazione fornita dall'intermediario finanziario che deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;
- **soddisfazione dei requisiti di efficacia della copertura** (livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura). Occorre:
 - (i) che il **valore dello strumento di copertura vari al variare e nella direzione opposta di quello dello strumento di copertura** (relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura), occorre poi
 - (ii) **determinare il rapporto di copertura** (rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo) e verificare che questo non cambi significativamente nel tempo ed infine occorre
 - (iii) che il **rischio di credito** (nel caso in cui non sia il rischio oggetto della copertura) della controparte del derivato e dell'elemento coperto non prevalga sulla variazione dei valori di derivato e sottostante.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Rilevazione contabile

- ❑ Gli strumenti derivati, sia speculativi che di copertura, devono essere iscritti in contabilità alla data in cui la società sottoscrive il contratto e devono essere valorizzati al fair value determinato a tale data (IAS 32, §§ 38-39).
- ❑ Al termine dell'esercizio, quelli speculativi devono essere valutati al fair value con **iscrizione della variazione di valore**, rispetto a quello di apertura, a Conto Economico nella voce D.18.d) nel caso di rivalutazione o nella voce D.19.d) per le svalutazioni. Tutti i derivati speculativi trovano pertanto rappresentazione nello Stato Patrimoniale a partire dal 2016, con iscrizione della variazione di fair value a Conto Economico.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Rilevazione contabile - Cash flow hedging

La copertura dei flussi finanziari di un sottostante (*cash flow hedging*) deve essere contabilizzata attraverso alcuni passaggi. Il derivato deve essere valutato al fair value alla **data di sottoscrizione del contratto e al termine di ogni esercizio di possesso**, con iscrizione della variazione di fair value nella voce A.VII, Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (IAS 32, § 85). Il valore dell'elemento coperto deve essere adeguato periodicamente per tenere conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Rilevazione contabile - Cash flow hedging

La riserva periodicamente accantonata deve poi essere rilasciata a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno effetto sul risultato dell'esercizio. La voce del Conto Economico in cui riclassificare il **rilascio della riserva** è la stessa che viene interessata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sul risultato dell'esercizio. Tuttavia, in presenza di una **riserva negativa** se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B.13 del Conto Economico la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare (IAS 32, § 87).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Rilevazione contabile - Fair value hedging

Anche la copertura del fair value di un sottostante deve essere contabilizzata attraverso alcuni passaggi.

Il derivato deve essere valutato al fair value alla **data di sottoscrizione del contratto e al termine di ogni esercizio di possesso**, con iscrizione del suo valore tra le attività o le passività ed iscrizione della variazione di fair value a Conto Economico nelle voci D18d) o D19d). L'elemento coperto deve essere valutato:

- **nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio**, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura;
- **nel caso di un impegno irrevocabile**, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

Anche in questo caso, se la copertura è perfetta, la variazione del valore del sottostante è compensata dalla variazione del derivato. Se invece la copertura non è perfetta, una parte della variazione inciderà sul Conto Economico e sul risultato dell'esercizio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Esempio 1

Si ipotizzi il finanziamento di € 600.000 con tasso variabile semestrale (01.03.20xy) e rimborso in 12 mesi. Al fine di limitare il rischio di tasso, alla medesima data l'azienda sottoscrive un Cap di copertura con un tasso strike dell'8% e versando un premio di € 6.000.

Al momento dell'erogazione e della stipula del derivato occorre rilevare il Cap sottoscritto ed il finanziamento ricevuto

ACCENSIONE FINANZIAMENTO		Dare	Avere
Sp	Banca c/c	600.000	
Sp	Debiti per finanziamenti		600.000

COSTO DEL DERIVATO		Dare	Avere
Sp	Cap di copertura	6.000	
Sp	Banca c/c		6.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Esempio 1

In data 01.09.20xy la società che ha ricevuto il finanziamento determina l'interesse passivo al tasso variabile del 10%: $(600.000 \times 0,1 \times 6/12) = 30.000$ (31.08.20xy)

MATURAZIONE INTERESSI PASSIVI		Dare	Avere
Ce	Interessi passivi	30.000	
Sp	Banca c/c		30.000

Tenuto conto del Cap, l'azienda che ha versato il premio riceve un corrispettivo corrispondente al differenziale tra tasso strike e variabile: $[600.000 \times (0,1 - 0,08) \times 6/12] = 6.000$ (31.08.20xy).

ADEGUAMENTO DEL DERIVATO		Dare	Avere
Sp	Banca c/c	6.000	
Sp	Cap di copertura		6.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE			
Esempio 1			
<p>Inoltre, al termine dell'esercizio bisogna rilevare il rateo d'interessi passivo per il periodo 01.09.20xy – 31.12.20xy. Considerando che il tasso variabile viene conosciuto prima della redazione del bilancio (pari al 11,8%), si determina il rateo nel modo seguente: $(600.000 \times 0,118 \times 4/12) = 23.600$ (31.12.20xy).</p>			
	INTERESSI PASSIVI DI COMPETENZA	Dare	Avere
Ce	Interessi passivi	23.600	
Sp	Rateo passivo		23.600
<p>Anche per tale interesse passivo il tasso variabile supera lo strike. Pertanto, già al 31.12 occorre rilevare il derivato e i proventi finanziari per la quota di competenza: $[600.000 \times (0,118 - 0,08) \times 4/12] = 7.600$ (31.12.20xy).</p>			
	ADEGUAMENTO DEL DERIVATO	Dare	Avere
Sp	Cap di copertura	7.600	
Ce	Interessi attivi su Cap		7.600

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE			
Esempio 1			
<p>Al 28.02.20xy+1 avviene il rimborso del prestito con liquidazione degli interessi sul secondo semestre calcolati nel modo seguente: $(600.000 \times 0,118 \times 6/12) = 35.400$.</p>			
	CHIUSURA OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO	Dare	Avere
Ce	Interessi passivi	11.800	
Sp	Rateo passivo	23.600	
Sp	Debiti per finanziamento	600.000	
Sp	Banca c/c		635.400
<p>A tale data, infine, si chiude il derivato con la seguente scrittura in cui si evidenzia il differenziale positivo esistente tra il tasso variabile e lo strike: $[600.000 \times (0,118 - 0,08) \times 6/12] = 11.400$; $(11.400 - 7.600) = 3.800$.</p>			
	ADEGUAMENTO E CHIUSURA DEL DERIVATO	Dare	Avere
Sp	Banca c/c	11.400	
Ce	Interessi attivi su Cap		3.800
Sp	Cap di copertura		7.600

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Emendamento 2018

Al fine di affrontare una delle problematiche emerse nell'applicazione della nuova normativa, la Fondazione OIC interviene con un emendamento anche per chiarire il significato delle previsioni di cui al paragrafo 87 c) e al paragrafo 114 c) (contabilizzazione delle coperture semplici) in base al quale il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire quando negativa *“se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri”*, in quanto non appare evidente a quale fattispecie possano riferirsi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Emendamento 2018

Si fa riferimento all'operazione di copertura che, nel complesso, genera una **perdita per la società**.

L'emendamento chiarisce che ciò accade, ad esempio, quando la copertura riguarda l'acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita; se il prezzo d'acquisto del bene più il valore della riserva risulta **superiore al valore di futura rivendita**, la riserva negativa non può assumersi recuperabile con la conseguente necessità di stornare tale valore. Ci si trova nella situazione in cui il prezzo d'acquisto del bene è sceso talmente tanto che il prezzo di vendita praticato dalla società che si è coperta risulta inferiore al prezzo di acquisto sostenuto dalla stessa per effetto della copertura.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Emendamento 2018

Nell'emendamento, la Fondazione OIC **propone di modificare la voce di conto economico** in cui rilevare il rilascio di una riserva non più recuperabile; al fine di far emergere che si tratta di un'operazione onerosa per l'azienda il rilascio della suddetta riserva dovrà avvenire nella voce B.13 "Altri accantonamenti" e non più nella voce D.19.d) "Svalutazione di strumenti finanziari derivati".

Si ricorda che, in generale, l'OIC 31 prevede di classificare l'accantonamento in base alla **natura del fondo rischi interessata**. Tale aspetto dovrebbe interessare anche la fattispecie in oggetto.

Tuttavia, in questa circostanza potrebbe diventare difficile definire in modo univoco tale natura poiché dovrebbe essere ricercata nell'analisi combinata di due contratti (quello coperto ed il derivato di copertura); questo rende necessaria la classificazione nella voce B.13 "Altri accantonamenti" e la specificazione nella nota integrativa della sua composizione al fine di chiarire al lettore del bilancio le cause economiche che hanno generato tale valore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Esempio 2

Si ipotizzi la sottoscrizione al 10 di luglio del 20xy di un forward per fissare il prezzo di acquisto del rame in Euro 2,75 al Kg con scadenza il 28 febbraio 20xy+1; a tale data è previsto l'acquisto di 2.000 kg di rame al prezzo a pronti a tale data. Il derivato sottoscritto è finalizzato alla copertura dei flussi di cassa futuri e come tale rilevato in contabilità dalla società.

La società applica un margine di lavorazione pari al **40%** sul prezzo pagato a pronti per l'acquisto del rame.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Esempio 2

Al 31 dicembre 20xy emergono i seguenti elementi:

- il prezzo del rame al Kg è sceso significativamente ed è pari ad Euro 1,2;
- il fair value negativo del derivato da imputare a riserva è pari ad Euro 3.100 $[(2,75 - 1,2) \times 2.000]$;
- il costo di acquisto del rame risulta essere Euro 5.500 $(2,75 \times 2.000)$ poiché occorre considerare, oltre al valore di mercato (1,2) anche l'effetto del derivato di copertura (1,55);
- se la rivendita avvenisse ai valori al 31 dicembre, l'azienda realizzerebbe una perdita di Euro 1,07 al Kg $[1,2 + (1,2 \times 0,4) - 2,75]$ complessivamente pari ad Euro 2.140 $(1,07 \times 2.000)$.

Al momento della stipula del forward, il fair value è pari a zero e pertanto l'azienda non deve effettuare alcuna rilevazione contabile.

Al 31 dicembre, invece, occorre rilevare le seguenti scritture:

(segue)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Esempio 2

RILEVAZIONE DEL FAIR VALUE NEGATIVO		Dare	Avere
Sp	Strumenti finanziari passivi		3.100
Sp	Riserva per copertura di flussi finanziari attesi	3.100	

RILASCIO DELLA RISERVA		Dare	Avere
Sp	Riserva per copertura di flussi finanziari attesi		2.140
Ce	Altri accantonamenti	2.140	

CHIUSURA DEL DERIVATO		Dare	Avere
Sp	Strumenti finanziari passivi	3.100	
Sp	Disponibilità liquide		3.100

CHIUSURA DEL DERIVATO		Dare	Avere
Sp	Riserva per copertura di flussi finanziari attesi		960
Sp	Materie prime	960	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

(segue)

GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE

Esempio 2

ACQUISTO DEL RAME		Dare	Avere
Ce	Materie prime c/acquisti	2.400	
Sp	Fornitori		2.400

VENDITA DEL RAME		Dare	Avere
Sp	Clienti	3.360	
Ce	Ricavi di vendita		3.360

GIROCONTO RIMANENZE		Dare	Avere
Sp	Materie prime	2.400	
Ce	Variazione delle rimanenze di materie prime		2.400

GIROCONTO RIMANENZE		Dare	Avere
Ce	Variazione delle rimanenze di materie prime	3.360	
Sp	Materie prime		3.360

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

- ADEMPIMENTO** ▶
- A partire dal 2019, le società che utilizzano i principi contabili internazionali devono applicare l'IFRS 16 nella valutazione dei leasing.
 - La nuova impostazione supera la contrapposizione tra leasing operativo e leasing finanziario, ampliando il campo di utilizzo del metodo finanziario.
- IFRS 16** ▶
- Il nuovo principio interviene ad uniformare, in capo al locatario, il trattamento contabile di leasing operativi e finanziari.
 - In particolare, il nuovo principio supera tale classificazione e introduce la distinzione tra leasing e contratto di servizi.
 - Le operazioni che trovano classificazione nella prima tipologia devono tutte essere rilevate utilizzando il metodo finanziario, mentre per i contratti di servizi continueranno ad essere rilevati i relativi costi a conto economico.
- ESEMPIO 1** ▶
- L'esempio proposto illustra gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'applicazione del metodo finanziario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Adempimento

- Nell'ambito dei principi contabili internazionali, lo IAS 17 ha disciplinato la rilevazione contabile del leasing per anni, suddividendo il leasing operativo da quello finanziario.
- Per garantire un continuo miglioramento nell'utilità del bilancio, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha modificato tale disciplina attraverso l'adozione di un nuovo principio, l'IFRS 16, che modifica significativamente la normativa di riferimento.
- Secondo il Board, il nuovo **principio dove essere applicato a partire dal 1° gennaio 2019**, tuttavia ne è consentita un'applicazione anticipata qualora sia adottato anche l'IFRS 15 – Ricavi da contratti con clienti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Metodo finanziario

- ❑ Tale metodologia si caratterizza per far emergere nello stato patrimoniale del locatario le **attività e le passività inerenti il contratto di leasing**.
- ❑ In particolare, la società utilizzatrice iscrive nell'attivo il valore del bene e nel passivo il valore attuale di tutti i canoni che corrisponderà alla società di leasing.
- ❑ Il bene iscritto nell'attivo deve poi essere ammortizzato secondo la vita utile ed i canoni corrisposti periodicamente devono essere imputati, per la quota capitale, a **riduzione del debito rilevato inizialmente nel passivo e, per la quota di interessi, a conto economico**.
- ❑ Il riscatto pagato al termine dell'operazione estingue infine il suddetto debito. Con il metodo finanziario, essendo la durata del contratto di leasing normalmente minore alla vita utile del bene, quest'ultimo continua a spendere a conto economico l'ammortamento, calcolato sul costo storico iniziale, anche quanto il locatario ha riscattato il bene.
- ❑ Secondo questo metodo, pertanto, il **leasing finanziario si qualifica come l'acquisto di un bene finanziato dalla società locatrice**. La dottrina ha evidenziato da tempo il potere informativo dell'applicazione del metodo finanziario, poiché capace di far emergere la sostanza economica dell'operazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

IFRS 16

L'IFRS 16 interviene ad **uniformare**, in capo al locatario, il **trattamento contabile di leasing operativi e finanziari**. In particolare, il nuovo principio supera tale classificazione e introduce la **distinzione tra leasing e contratto di servizio**.

Il **primo** rappresenta un contratto attraverso il quale si trasferisce il diritto di controllare l'utilizzo di una specifica attività, per un periodo di tempo definito all'origine, in cambio di un corrispettivo. Il bene oggetto del contratto può essere identificato direttamente o indirettamente.

Se invece il locatore ha il diritto di sostituirle il bene oggetto del contratto con un altro per tutta la durata dell'operazione, allora questa dovrebbe essere classificata come contratto di servizio.

In particolare, il **controllo e l'identificabilità del bene** rappresentano i due elementi che, in applicazione dell'IFRS 16, discriminano tra leasing e contratto di servizio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

IFRS 16

Il cambiamento potrà risultare significativo nonché problematico.

Il nuovo principio contabile pubblicato dallo IASB infatti **impone al locatario di rilevare nello stato patrimoniale le attività e le passività inerenti all'operazione**, per tutti i contratti che rientrano nella definizione di leasing.

Rimangono esclusi dal metodo finanziario i contratti di leasing che hanno una durata pari o inferiore a 12 mesi e quelli che hanno per oggetto beni di modico valore.

Il Board giustifica tale scelta sulla base della maggiore comparabilità dei bilanci in merito ai contratti di leasing e sulla maggiore capacità informativa dei rendiconti, con riferimento al livello di indebitamento e al complesso dei beni a disposizione del management per la gestione.

Questo può comportare che, anche per le operazioni classificabili in precedenza tra i leasing operativi, i beni iscritti nell'attivo potranno essere ammortizzati per la durata della vita utile o, se inferiore, per quella del contratto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Esempio 1

In data 01/01/2018 la società Alfa ottiene un impianto stipulando con Delta un contratto di leasing. Il contratto presenta le seguenti caratteristiche:

- valore normale del bene € 180.000;
- vita utile 6 anni;
- trasferimento all'utilizzatore di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene;
- valore di riscatto € 3.000 da pagare eventualmente in data 01/01/2023 (durata contratto di leasing 5 anni);
- 13 rate anticipate da € 16.000 quadrimestrali a partire dall'1/01/2018.
- Gli interessi impliciti nei canoni di leasing sono determinati, dapprima, individuando il TIR dell'operazione (si veda la seguente tabella) e, successivamente, applicando quest'ultimo al debito residuo come, ad esempio:
 - $(180.000 \times 0,023182) = 4.173$ in merito al primo canone;
 - $(168.173 \times 0,023182) = 3.899$ in merito al secondo canone.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Esempio 1

Uscite	Data	Flusso	Interessi	Capitale	Debito residuo	Interessi annui	Amm. annuo	Valore residuo
-	01/01/18	180.000			180.000			
16.000	01/01/18	-16.000	4.173	-11.827	168.173			
16.000	01/05/18	-16.000	3.899	-12.101	156.071			
16.000	01/09/18	-16.000	3.618	-12.382	143.689	11.689	30.000	150.000
16.000	01/01/19	-16.000	3.331	-12.669	131.020			
16.000	01/05/19	-16.000	3.037	-12.963	118.058			
16.000	01/09/19	-16.000	2.737	-13.263	104.794	9.105	30.000	120.000
16.000	01/01/20	-16.000	2.429	-13.571	91.224			
16.000	01/05/20	-16.000	2.115	-13.885	77.338			
16.000	01/09/20	-16.000	1.793	-14.207	63.131	6.337	30.000	90.000
16.000	01/01/21	-16.000	1.464	-14.536	48.595			
16.000	01/05/21	-16.000	1.127	-14.873	33.721			
16.000	01/09/21	-16.000	782	-15.218	18.503	3.372	30.000	60.000
16.000	01/01/22	-16.000	429	-15.571	2.932			
3.000	01/01/22	-3.000	68	-2.932	0	497	30.000	30.000
-	31/12/23	-	-	-	0	-	30.000	0
Totale	TIR 2,3182%		31.000	-180.000		31.000	180.000	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2018

	01/01/2018	Dare	Avere
Sp	Impianto	180.000	
Sp	Debiti verso società di leasing		180.000

	01/01/2018	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	4.173	
Sp	Debiti verso società di leasing	11.827	

	01/05/2018	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	3.899	
Sp	Debiti verso società di leasing	12.101	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2018

	01/09/2018	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	3.618	
Sp	Debiti verso società di leasing	12.382	

	31/12/2018	Dare	Avere
Ce	Ammortamento impianti	30.000	
Sp	Fondo ammortamento impianti		30.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Al 31/12/2018 si iscriverà in bilancio:

- tra le attività il valore residuo dell'impianto pari a € 150.000;
- tra le passività il debito residuo verso la società di leasing pari a € 143.689;
- tra i costi l'ammortamento calcolato sull'impianto pari a € 30.000;
- gli oneri finanziari calcolati come sopra specificato pari ad € 11.689.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2019

	01/01/2019	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	3.331	
Sp	Debiti verso società di leasing	12.669	

	01/05/2019	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	3.037	
Sp	Debiti verso società di leasing	12.963	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2019

	01/09/2019	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	2.737	
Sp	Debiti verso società di leasing	13.263	

	31/12/2019	Dare	Avere
Ce	Ammortamento impianti	30.000	
Sp	Fondo ammortamento impianti		30.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

- Al 31/12/2019 si iscriverà in bilancio:
- tra le attività il valore residuo dell'impianto pari a € 120.000;
 - tra le passività il debito residuo verso la società di leasing pari a € 104.794;
 - tra i costi l'ammortamento calcolato sull'impianto pari a € 30.000;
 - gli oneri finanziari calcolati come sopra specificato pari ad € 9.105.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2020

	01/01/2020	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	2.429	
Sp	Debiti verso società di leasing	13.571	

	01/05/2020	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	2.115	
Sp	Debiti verso società di leasing	13.885	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2020

	01/09/2020	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	1.793	
Sp	Debiti verso società di leasing	14.207	

	31/12/2020	Dare	Avere
Ce	Ammortamento impianti	30.000	
Sp	Fondo ammortamento impianti		30.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Al 31/12/2020 si iscriverà in bilancio:

- tra le attività il valore residuo dell'impianto pari a € 90.000;
- tra le passività il debito residuo verso la società di leasing pari a € 63.131;
- tra i costi l'ammortamento calcolato sull'impianto pari a € 30.000;
- gli oneri finanziari calcolati come sopra specificato pari ad € 6.337.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2021

	01/01/2021	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	1.464	
Sp	Debiti verso società di leasing	14.536	

	01/05/2021	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	1.127	
Sp	Debiti verso società di leasing	14.873	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

Scritture fatte 2021

	01/09/2021	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	782	
Sp	Debiti verso società di leasing	15.218	

	31/12/2021	Dare	Avere
Ce	Ammortamento impianti	30.000	
Sp	Fondo ammortamento impianti		30.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI
LEASING E DEI NOLEGGI**

Esempio 1

- Al 31/12/2021 si iscriverà in bilancio:
- tra le attività il valore residuo dell'impianto pari a € 60.000;
 - tra le passività il debito residuo verso la società di leasing pari a € 18.503;
 - tra i costi l'ammortamento calcolato sull'impianto pari a € 30.000;
 - gli oneri finanziari calcolati come sopra specificato pari ad € 3.372.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Esempio 1

Scritture fatte 2022

	01/01/2022	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		16.000
Ce	Interessi passivi	429	
Sp	Debiti verso società di leasing	15.571	

	01/01/2022	Dare	Avere
Sp	Banca c/c		3.000
Ce	Interessi passivi	68	
Sp	Debiti verso società di leasing	2.932	

	31/12/2022	Dare	Avere
Ce	Ammortamento impianti	30.000	
Sp	Fondo ammortamento impianti		30.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Esempio 1

- Al 31/12/2022 si iscriverà in bilancio:
- tra le attività il valore residuo dell'impianto pari a € 30.000;
 - tra le passività il debito residuo verso la società di leasing pari a € 0;
 - tra i costi l'ammortamento calcolato sull'impianto pari a € 30.000;
 - gli oneri finanziari calcolati come sopra specificato pari ad € 497.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DEL METODO FINANZIARIO NELLA VALUTAZIONE DEI LEASING E DEI NOLEGGI

Esempio 1

Scritture fatte 2023

	31/12/2022	Dare	Avere
Ce	Ammortamento impianti	30.000	
Sp	Fondo ammortamento impianti		30.000

Al 31/12/2023 si iscriverà in bilancio:

- tra le attività il valore residuo dell'impianto pari a € 0;
- tra le passività il debito residuo verso la società di leasing pari a € 0;
- tra i costi l'ammortamento calcolato sull'impianto pari a € 30.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

ADEMPIMENTO ► Alla fine del 2017 e nel corso del 2018, la Fondazione OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali che hanno modificato, tra gli altri, anche l'OIC 19. In tale caso, è stato specificato il trattamento contabile della ristrutturazione dei debiti, abrogando il precedente OIC 6.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ►

- A partire dal 2018 la rilevazione contabile della ristrutturazione del debito deve avvenire sulla base delle regole previste dall'emendato OIC 19.
- Il principio specifica la definizione di ristrutturazione del debito e le condizioni che devono essere rispettate per applicare quanto previsto dall'OIC 19.


RILEVAZIONE CONTABILE DEI DEBITI NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE ► L'OIC 19 specifica le modalità di rilevazione contabile dei debiti oggetto di ristrutturazione differenziando il caso di utilizzo del criterio del costo ammortizzato rispetto al non utilizzo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La rilevazione contabile

Alla fine del 2017 e nel corso del 2018, la Fondazione OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali che hanno modificato, tra gli altri, anche l'OIC 19. In tale caso, è stato specificato il trattamento contabile della ristrutturazione dei debiti, abrogando il precedente OIC 6.



Per **ristrutturazione del debito s'intende** un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso. La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore. Gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione.

L'Appendice A dell'OIC 19 precisa che un'operazione si configura come di ristrutturazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il **debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria** (impossibilità a procurarsi mezzi finanziari adeguati per soddisfare le esigenze dei creditori);
- il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua **una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto**. Tale concessione genera una perdita in capo al creditore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La rilevazione contabile

Inoltre, l'Appendice A specifica anche le **modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione**:

- modifica dei termini originari del debito (OIC 19, §§ 73 e ss.);
- trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;
- emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito.

Un caso specifico riportato in appendice dall'OIC 19 riguarda la sospensione del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing. In questo caso, l'accordo composta la modifica della tempistica originaria dei pagamenti e, pertanto, il prolungamento della durata del contratto. In particolare, occorre rimodulare nuovamente l'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipandoli al termine del periodo di sospensione, nonché dell'eventuale risconto iscritto per il maxicanone.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La rilevazione contabile

La data di ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. Il § 5 dell'Appendice A dell'OIC 19 tuttavia specifica che "Se l'efficacia dell'accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui:

- le attività vengono trasferite dal debitore al creditore;
- il capitale è assegnato al creditore;
- diventano effettivi i nuovi termini del debito;
- si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti."

STUDIO DR. MAURO NICOLA

APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La rilevazione contabile

Contabilmente, l'accordo di ristrutturazione comporta l'eliminazione del debito o la sua variazione a norma del § 73 dell'OIC 19; in particolare, alla data da cui parte l'accordo si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile. Il § 73 A dell'OIC 19 riporta i seguenti esempi:

- a) in caso di **concordato preventivo** ex art. 161 l.f., lo storno deve avvenire alla data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
- b) in caso di **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 182-bis l.f., lo storno deve avvenire alla data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;
- c) in caso di **piano di risanamento** attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO****La rilevazione contabile – Costo ammortizzato**

Per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato, con l'eliminazione contabile il valore di iscrizione del nuovo debito deve seguire le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.

La **differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario** costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione devono essere rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione (OIC 19, § 73 B).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**APPLICAZIONE DELL'OIC 19 NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO****La rilevazione contabile – NO Costo ammortizzato**

Per le **società che non applicano il metodo del costo ammortizzato**, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali.

Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore deve iscrivere un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario.

Negli altri casi, il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito (OIC 19, § 73 C).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

ADEMPIMENTO ► La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Finanziaria 2019) ha introdotto numerose novità tra cui alcune che interessano la determinazione del reddito d'impresa.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI ► A partire dall'esercizio 2019, è possibile assoggettare a tassazione agevolata gli utili reinvestiti (commi da 28 a 34 della legge finanziaria 2019); il reddito imponibile delle società di capitali verrà tassato con un IRES del 15% se accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili.

IPER AMMORTAMENTO ► È stata confermata la proroga dell'iper-ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisto di beni strumentali destinati alla produzione in Italia.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ► Le società di capitali e gli enti commerciali possono rivalutare le partecipazioni e i beni strumentali versando un'imposta sostitutiva.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Tassazione agevolata utili reinvestiti

A **partire dall'esercizio 2019**, è possibile assoggettare a tassazione agevolata gli utili reinvestiti (commi da 28 a 34 della legge finanziaria 2019); il reddito imponibile delle società di capitali verrà tassato con un IRES del 15% se accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti della somma tra i valori specificati nei seguenti punti:

- investimento effettuato in beni strumentali materiali nuovi;
- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato/indeterminato.

Per riserve di utili non disponibili si devono considerare le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433, c.c., poiché derivano da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva (con l'esclusione di quelli accantonati a riserve non disponibili), al netto delle riduzioni del patrimonio netto con restituzione, a qualunque titolo ai soci.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Tassazione agevolata utili reinvestiti

- ❑ Nell'applicazione dell'agevolazione, **per investimento si intende** la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
- ❑ Per **ciascun periodo d'imposta**, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti (deducibili a norma dell'art. 102, TUIR) dei beni strumentali materiali (acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018), nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali assunto al lordo delle quote di ammortamento dedotte nell'esercizio per i nuovi beni strumentali, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
- ❑ Il **costo del lavoro dipendente** viene considerato per ogni periodo d'imposta a condizione che, per la maggior parte del periodo, sia destinato a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'aumento del numero medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori assunti al 30 settembre 2018.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Iper ammortamento

La legge finanziaria 2019 (commi da 60 a 65) ha confermato l'iper-ammortamento; si tratta della **maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali impiegati in strutture produttive situate in Italia**. L'agevolazione è rivolta alle imprese che effettuano investimenti in nuovi beni effettuati entro:

- il 31/12/2019;
- il 31/12/2020 a condizione che entro la fine dell'esercizio precedente il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Affinché le imprese possano usufruire dell'iper-ammortamento, tali investimenti devono favorire i **processi di trasformazione tecnologica e/o digitale** secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A prevista dalla legge finanziaria 2017.

Il maggior ammortamento riconosciuto dipende dalla dimensione dell'investimento. In particolare:

- per gli investimenti fino a € 2.500.000 la maggiorazione è applicabile nella misura del 170%;
- per gli investimenti da € 2.500.000 a € 10.000.000 la maggiorazione è applicabile nella misura del 100%;
- per gli investimenti da € 10.000.000 a € 20.000.000 la maggiorazione è applicabile nella misura del 50%;
- per gli investimenti superiori a € 20.000.000 non è applicabile alcuna maggiorazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Iper ammortamento

- ❑ È inoltre confermato l'**incremento del costo di acquisizione del 40%** (maxi-ammortamento) per le imprese che effettuano (sempre con riferimento allo stesso periodo) investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B prevista dalla Legge Finanziaria 2017.
- ❑ Per l'esercizio delle suddette maggiorazione l'impresa deve rilasciare una **dichiarazione del legale rappresentante** o, per i beni di costo superiore a € 500.000, una **perizia tecnica giurata** (rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato) volta ad attestare che:
 - il bene possiede le caratteristiche tecniche di cui alle Tabelle A e B;
 - il bene è interconnesso alla gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- ❑ Occorre evidenziare che gli acconti calcolati per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 e per quello successivo vanno calcolati senza considerare le maggiorazioni di cui sopra.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Iper ammortamento

Infine, **rimangono applicabili le disposizioni** di cui:

- all'art. 1, comma 93, della Legge Finanziaria 2016; secondo tale norma l'iperammortamento **non spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**, in fabbricati e costruzioni e in beni ricompresi nei gruppi V, XVII e XVIII;
- all'art. 1, commi 35 e 36, della Legge Finanziaria 2018; secondo tale norma le imprese non perdono le residue quote del beneficio nel caso di dismissione del bene agevolato durante il periodo di fruizione della maggiorazione se:
 - ✓ **sostituiscono il bene originario** con uno con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla suddetta Tabella A;
 - ✓ **attestano l'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione rispetto alla gestione della produzione o alla rete di fornitura.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Rivalutazione dei beni d'impresa

Le società di capitali e gli enti commerciali che adottano la normativa nazionale (codice civile e OIC) per la redazione del bilancio d'esercizio **possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** versando un'imposta sostitutiva per affrancarne il valore (commi da 940 a 948 della legge finanziaria 2019).

La rivalutazione deve essere esercitata nel bilancio dell'esercizio 2018 e deve riguardare **tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017** appartenenti alla stessa categoria omogenea. L'importo della rivalutazione deve essere imputato a capitale o iscritto in una specifica riserva in sospensione d'imposta. La norma, tuttavia, consente di affrancare, anche parzialmente, tale riserva attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva (di IRES ed IRAP) pari al **10%**.

La rivalutazione dei beni viene riconosciuta a fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2021) tramite il versamento delle seguenti imposte sostitutive:

- beni ammortizzabili 16%;
- beni non ammortizzabili 12%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Rivalutazione dei beni d'impresa


➔ Se prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (01/01/2022) i beni/partecipazioni rivalutate sono cedute, assegnate ai soci, oggetto di autoconsumo o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la plusvalenza o la minusvalenza deve essere determinata facendo riferimento al costo del bene/partecipazione anteriore alla suddetta rivalutazione.


➔ Le imposte sostitutive (per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva) devono essere versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. È tuttavia possibile compensare tali debiti d'imposta con crediti disponibili

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Detraibilità dell'IMU - Bonus Formazione 4.0


 **1. Detraibilità dell'IMU**
E' stato inoltre previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

 **2. Bonus Formazione 4.0**
La Legge Finanziaria 2019 (commi da 78 a 81) ha prorogato il bonus Formazione 4.0. La misura dell'agevolazione non cambia rispetto a quanto previsto dalla Finanziaria 2018: piccola impresa agevolazione del 50%; media impresa agevolazione del 40%; grande impresa agevolazione del 30%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ALTRE NOVITÀ

Deducibilità quote di ammortamento avviamento e altri beni immateriali

 **3. Deducibilità quote di ammortamento avviamento e altri beni immateriali**
Le quote di ammortamento calcolate sul valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, e per cui sono state determinate e rilevate le imposte anticipate (cui è applicabile l'art. 2 commi 55, 56-bis, 56-bis 1 e 56-ter, D.L. n. 225/2010) sono deducibili nel modo seguente:

- 2019 5%;
- 2020 3%;
- 2021 10%;
- 2022 12%;
- 2023 5%.

Restano comunque ferme le quote di ammortamento previste precedentemente allo 01/01/2019, se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In questa circostanza, la differenza è deducibile nel 2029.

STUDIO DR. MAURO NICOLA